



# LA PAZIENZA


Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

luglio 2015 ■ 124



A PAGINA 42

*...nelle fauci di Satana,  
divoratore dei peggiori peccatori,  
vi sono "procuratori" ed "avvocati"...*



# LA PAZIENZA

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
**Mario NAPOLI**

**COMITATO DI REDAZIONE**

**Luca BATTISTELLA**  
**Anna Maria BELLINI**  
**Daniele BENEVENTI**  
**Federica BONANNI**  
**Simona CALÒ**  
**Maurizio CARDONA**  
**Matilde CHIADÒ**  
**Anna CHIUSANO**  
**Stefania CHIVINO**  
**Sonia Maria COCCA**  
**Giuseppe CORBO**  
**Luca DAVINI**  
**Silvana FANTINI**  
**Laura GAETINI**  
**Ferdinando LAJOLO**  
**Sergio MONTICONE**  
**Camilla MORRA MAGDA**  
**Davide MOSSO**  
**Erika PAPURELLO**  
**Nicoletta PASSARO**  
**Paolo PAVARINI**  
**Fabio Alberto REGOLI**  
**Patrizia ROMAGNOLO**  
**Riccardo ROSSI**  
**Alessio Michele SOLDANO**  
**Daniela Maria STALLA**  
**Manuela STINCHI**  
**Filippo VALLOSIO**  
**Alberto VERCELLI**  
**Sarah VERCELLONE**  
**Romana VIGLIANI**

Registrato al n. 2759 del Tribunale  
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

Sgi srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS  
Novara

## Editoriale

4. Diritti di difesa e non di offesa *di Mario Napoli*

## Dalla Professione

7. Italiani timidi nel difendere i nostri valori  
*di Vladimiro Zagrebelsky*
9. La mia avventura in vaticano *di Fernando Delia*
12. Avvocati e Privacy: gli obblighi verso i clienti *di Sergio Monticone*
17. Certificato Successorio Europeo: la competenza dei notai al  
rilascio del documento *di Luca Battistella*
19. Vincolo di giustizia sportiva e norme statuali: un rapporto fra  
ordinamenti sempre più di attualità *di Filippo Vallosio*

## Dalle Istituzioni

21. La deontologia dei magistrati *di Mario Garavelli*
26. La Biennale Democrazia
27. UNICRI: seminario sulla difesa penale internazionale  
*dell'Ordine degli Avvocati di Torino*
28. Un piccolo granello di sabbia. Ricordo di Bianca Guidetti Serra  
*di Pietro Polito*

## Dai Colleghi

30. Violenza di genere e valori familiari: qualche riflessione sulle  
recenti modifiche in materia penale *di Silvana Fantini*
34. Brevi note sul D.L. 12 settembre 2014 n. 132 sul processo di riforma  
*di Alessandro Guglielmino, Ennio Lenti, Magda Naggari, Effiong L. Ntuk*
42. Lettere o raccontate *di Franzo Grande Stevens*

## Un Sasso nello Stagno

43. La parola ai lettori, a cura di Daniela Stalla  
Il mestiere di Avvocato al tempo della crisi. Nuovi bisogni e  
nuove prospettive *di Francesco Caterina*

## Ricordi

44. Franco Giordano *di Adriano Lesca*
46. Stefano Pagliassotti *di Sabrina Voigtlander e Antonella Cataldo*







# Diritto di difesa e non di offesa

di Mario NAPOLI

**N**on ho certamente la pretesa di voler aggiungere qualcosa a quanto è stato detto e scritto in questi giorni in merito ai tristi e tragici eventi accaduti nel Palazzo di Giustizia di Milano: tra i tanti commentatori, spesso illustri e titolati, si è oscillato da una loro qualificazione quale semplice, seppur tremendo, fatto di cronaca (ed è vero che la cronaca ci ha ormai abituati a testimonianze di patologia mentale sempre più incomprensibili e incontrollabili) a quella di un attacco alla Magistratura (unendo, in un polverone che parla da sè, riduzione di ferie, responsabilità e pallottole di piombo).

Non voglio esprimere alcun apprezzamento in merito a tale complesso ventaglio di opinioni diverse aperto in questi giorni, nessuno ha, o può avere, la pretesa di fornire l'interpretazione corretta e certa, storicamente ed umanamente, di quanto accaduto: è ben vero, tuttavia, che mi sono ritrovato a riflettere sulla considerazione, da un lato, di come ci siano silenzi che pesino più di tante parole e di quanta verità portassero gli insegnamenti dei nostri vecchi che assegnavano consistenza aurea al saper tacere. La questione che vorrei affrontare è un'altra, più modesta e sommessa sotto un certo punto di vista, ma ben più impegnativa ed ampia sotto un diverso profilo: io credo che i fatti di Milano ci costringano ad interrogarci, ancora una volta ma in forma assai più pressante che in passato, sulle ragioni che portino l'amministrazione della giustizia ad essere considerata, nel comune sentire dell'immaginario collettivo, non un porto nel quale trovar rifugio quando i marosi della illegalità e del sopruso agrediscono la nostra civile navigazione, ma come un male da evitare (quasi) a tutti i costi, una malattia gravissima se non letale dalla quale fuggire evitandone il contagio.

Credo che pochi soggetti siano esonerati da una tale riflessione: certo non la classe politica, da anni ormai attenta alla progressiva distruzione delle ragioni del diritto quasi che l'intervento legislativo

dovesse riguardare le problematiche procedurali e non quelle sostanziali e l'esercizio della giurisdizione rappresentare un problema unicamente economico di contenimento della spesa senza alcuna attenzione ai diritti che si vorrebbero tutelati, qualificando i gradi di giudizio come un "lusso che non possiamo più permetterci" anziché un impegno di qualunque Stato che voglia, anche solo lontanamente, immaginarsi civile; certo non i mezzi di informazione, quasi esclusivamente attratti dallo scandalo, dal sempre attuale "sbattere il mostro in prima pagina" attingendo (con la complicità di troppi) ad indagini riservate che tali dovrebbero essere e rimanere, quasi costantemente estranei ad una corretta, equilibrata e non partigiana cronaca giudiziaria ed insensibili ai terribili guasti umani che una tal considerazione distorta del diritto di stampa inevitabilmente comporta su chi la subisce (e che, molto spesso, risulta prosciolto con formula piena al termine del suo calvario giudiziale).

Ma certo non saranno esonerati da una tal riflessione i soggetti che direttamente operano nell'amministrare giustizia e ne sono i protagonisti irrinunciabili (anche se non credo che questa vicinanza operativa comporti una percentuale di coinvolgimento di responsabilità necessariamente maggiore): i magistrati e gli avvocati.

Non penso di essere legittimato ad occuparmi dell'attività dei primi anche perché nella nostra realtà locale la professionalità della Magistratura non ha mai posto paletti o rifiuti al confronto e, ancor più, a considerare la sua attività finalizzata a rendere un servizio civile comune, a misurare la propria soddisfazione e la propria autorità sull'efficienza di tale servizio: è tuttavia innegabile che taluni (fortunatamente rari) protagonismi nuocciano alla riservatezza ed all'equilibrio dei più, che talune teorizzazioni degli inquirenti (credibili nella mente di chi le crea ma meno giustificabili al vaglio di una serena valutazione) portino a drammi personali incalcolabili e consentano solo alla vittima facoltosa di poter giungere indenne (o quasi: in tutti, la cicatrizzazio-

ne non nasconde mai totalmente le ferite subite) alla fine del tunnel, accentuando così la disuguaglianza sociale e l'ingiustizia che proprio l'amministrazione pubblica del diritto dovrebbe avere a cuore di combattere.

Ma non vorrei essere scambiato per chi si occupa della pagliuzza nell'occhio del vicino senza scorgere la trave nel proprio: penso che anche per noi avvocati, anche per dovere e rispetto al nostro giovane collega ucciso a Milano, sia obbligo interrogarci su quel che possiamo fare perché quanto successo non abbia più a ripetersi, perché l'amministrazione della giustizia, non importa se per ignoranza, pazzia o semplice disperazione, non sia più il bersaglio di tanto tragiche manifestazioni.

In questi ultimi anni, complice una crisi economica quasi senza precedenti ed un numero certamente esuberante di esercitanti la nostra professione (o sedicenti tali), ho visto pericolosamente abbassarsi nel nostro mondo professionale la consapevolezza del ruolo di filtro e di cerniera tra il cittadino e il processo che ci compete e che la storia, la nostra deontologia e la Costituzione ci hanno consegnato. La nostra professionalità tecnica, le nostre conoscenze giuridiche devono essere uno strumento per la giustizia, non per offendere e ferire, per la vendetta che i cittadini pretenderebbero (talvolta a ciò portati dalle difficoltà sempre crescenti del vivere o, peggio ancora, a ciò fomentati dai loro consulenti); il nostro mandato

non si esaurisce nel rapporto privatistico con l'assistito, ma spazia nella sfera pubblicistica propria dell'ambizione sociale ad una giusta amministrazione della giustizia. Quante volte abbiamo dovuto assistere con malessere ad un uso sproporzionato del contenzioso, ad un ingiustificato rifiuto di ogni ragionevolezza anche quando essa era palesemente in grado di calmierare gli animi e le rispettive pretese, ad un prevalere delle ragioni del più forte e del più ricco nei confronti di chi non era in grado di affrontare le spese dell'aggressione giudiziaria costringendolo ad umilianti, ma non evitabili, transazioni in perdita. Tutto ciò non accade per caso, troppo spesso il nostro ruolo è determinante e troppo

*Photo by ValeStock / Shutterstock.com*



spesso l'utile della parcella mi è apparso prevalere sugli obblighi che il nostro codice deontologico, se non la nostra coscienza, ci impone.

Alcuni giorni orsono una giovane collega mi ha riferito che un malinteso tra colleghi in seno ad un certo pagamento ha originato sei procedimenti tra civili e penali e due incrociati esposti all'Ordine per sanzioni disciplinari; con sgomento ho constatato in materia concorsuale la costituzione dei Fallimenti nei reclami presentati dal fallito (ed il successivo, francamente patologico, ricorso alla Cassazione contro la sentenza di accoglimento) quasi che il fallimento rappresentasse (e, purtroppo, forse rappresentava davvero) un interesse di natura privata dei Curatori e non un'esigenza di carattere pubblico quale è la tutela dei creditori; o, sempre in tale ambito, la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, sempre e comunque e per importi astronomici, con l'unico scopo di pervenire in seguito a transazioni spesso insignificanti e comunque ben lontane dalle domande iniziali (salvo, naturalmente, aver gravato la massa di costi legali proporzionati a queste ultime); mi è stato riferito che un collega si è vantato di aver attuato per il suo cliente una strategia di spogliazione di ogni bene per farlo giungere nullatenente all'esito di una controversia tra familiari nella quale prevedeva l'inevitabile esito negativo, nullificando così ogni aspirazione di giustizia; e, proprio in questi ultimi giorni, ho saputo di una denuncia penale sporta da una nostra collega nei confronti della propria cliente come ritorsione ad un esposto presentato da questa all'Ordine.

E così via, tanti davvero credo che siano i casi che ciascuno di noi potrebbe narrare di un uso esagerato, accanito, sopraffacente del diritto non per fini di giustizia, ma per l'affermazione a qualunque costo delle proprie pretese, con effetti ancor più devastanti quando tale uso si rinviene in quegli ambiti di accentuata sensibilità e vulnerabilità come quelli del diritto di famiglia e con quanto connesso alla difficoltà ed alla patologia economica.

Il diritto è una gran forza sociale (e la legalità il potere di chi non ha potere), è lo strumento per far crescere una comunità verso l'equità ed il benessere: e potrebbe davvero esserlo purchè non lo si consideri puramente un mezzo per soddisfare esagerate aggressività dei nostri assistiti, purchè si rispetti (e non si tolleri soltanto) il contraddittorio, purchè si abbia la dignità di far tutti un passo indietro in quanto l'amministrazione della giustizia non è l'affermazione della propria personalità (di cittadino, di magistrato, di avvocato, di curatore, pubblico ufficiale) ma l'equa attribuzione dei diritti e dei torti. Queste sono le riflessioni che, in chiusura del mio mandato presidenziale, volevo consegnarvi, determinate dai tremendi fatti milanesi: mi chiedevo quanti di coloro che hanno partecipato ai funerali di Stato delle vittime si siano interrogati sulle responsabilità che ad ogni categoria competono e quali risposte abbiano dato e quanti invece si siano esonerati da responsabilità, ad altri assegnandole. Mi piace ricordare la risposta che ha fornito il nostro Foro nelle ore immediatamente successive agli eventi, l'unica che poteva essere data: i magistrati e gli avvocati torinesi hanno diramato il comunicato congiunto e condiviso, perchè tale deve essere il nostro impegno, che riporto in calce, con i miei saluti più affettuosi ed il mio orgoglio di avvocato.

*"I Magistrati e gli Avvocati di Torino, increduli e feriti da quanto accaduto a Palazzo di Giustizia di Milano, esprimono ai familiari del dott. Fernando Ciampi e dell'avv. Lorenzo Alberto Claris Appiani la sincera e profonda partecipazione al loro dolore, che è altresì il dolore di tutto il Distretto di Corte d'Appello e confermano anche in questa triste e tragica occasione il comune impegno e condiviso sentire nei valori della Giustizia e nei loro rispettivi ruoli, espressione della giurisdizione e del diritto di difesa, condizioni irrinunciabili per il progresso sociale e per una civile convivenza."*

*Sottoscritto nel Palazzo di Giustizia di Torino il 10 aprile 2015*



# Italiani timidi nel difendere i nostri valori

di Vladimiro ZAGREBELSKY

*Seppur sia ormai passato qualche tempo dai fatti di Parigi che hanno visto il massacro dei giornalisti di Charlie Ebdo, la Redazione ne vuole evocare il ricordo pubblicando l'articolo scritto nell'immediatezza di quei giorni da Vladimiro Zagrebelsky su La Stampa (cui siamo grati per la cortese autorizzazione), le cui parole ben riassumono il nostro pensiero. Pubblichiamo, inoltre, a corredo, la vignetta ideata dal collega Carmine D'Ambrosio, del Foro di Nola, che gentilmente ci ha messo a disposizione in avvio di una collaborazione che riguarderà anche i numeri futuri e della quale sin d'ora lo ringraziamo.*

*La Redazione*

**A**ppena diffusasi la notizia del massacro, la gente è scesa subito in piazza a Parigi e in tutta la Francia, con Berlino, Londra, Vienna, Bruxelles, ed anche Lima e Tirana, Pristina e Buenos Aires e tante altre città del mondo. L'ha fatto per stare insieme, cittadini con cittadini, e dire che la libertà è di tutti, non solo dei giornalisti di Charlie Ebdo uccisi dai barbari. I giornali del mondo e i siti web sono pieni di immagini di quelle manifestazioni. L'effetto della partecipazione è così moltiplicato. L'Italia è rimasta a lungo assente e, per quanto si sa, si è mossa quando ha preso l'iniziativa la comunità francese. Così ieri sera vi sono state manifestazioni a Torino, a Firenze e a Roma, davanti all'ambasciata di Francia. Una cosa sentita e degna, ma diversa rispetto alle manifestazioni spontanee, istintive dei cittadini, proprio perché la spinta è stata di cittadini francesi. Sarebbe stato bello che fossero i torinesi, i fiorentini e i romani, cittadini europei, a dimostrare spontaneamente il loro sdegno e la decisione di difendere ad ogni costo la propria libertà. Perché ciò che è avvenuto a Parigi non è un fatto francese, ma un'aggressione a un tratto essenziale della cultura e della civiltà europea. La libertà di espressione è stata in Europa conquistata a duro prezzo. Alla

Francia e alla Rivoluzione dobbiamo l'affermazione che "la libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'Uomo". E se a Roma manca una piazza della Bastiglia ove manifestare, vi è però Campo dei Fiori con il monumento a Giordano Bruno. Due anni orsono a Tolosa un terrorista islamista franco-algerino (come i sospettati della strage di Parigi) ha ucciso bambini ebrei francesi all'entrata della loro scuola. Li ha uccisi perché ebrei e perché scolari. Anche allora la gente in Francia e in molte città europee sentì la necessità di esprimere collettivamente il proprio dolore e la propria unità, senza creder sufficienti i discorsi e i telegrammi delle autorità pubbliche. In Italia, anche su suggerimento di questo giornale, il ministro dell'istruzione Profumo dispose che di quegli assassinii si parlasse nelle scuole. Giusta iniziativa, perché anche quella non era una storia francese, ma un attacco a tutti noi, all'Europa. Ma fu necessaria una circolare ministeriale. Nei giorni scorsi le tante manifestazioni a Parigi e in Europa hanno visto scendere in strada persone orgogliose di esser parte di una civiltà fondata sulla libertà di pensiero, di espressione ed anche di religione. L'Europa, nei secoli ha prodotto le guerre di religione, i roghi di eretici e dissidenti, i lager nazisti e sovietici,

la shoah. Ma ha saputo superare l'odio religioso e l'intolleranza ideologica, dando in ciò il meglio di se stessa. L'Europa di oggi ha Carte dei diritti e Costituzioni che proteggono la dignità e la libertà di tutti. Nell'Unione europea, per i diritti e le libertà, i confini sono caduti. Si dirà, con qualche ragione, che questa visione forza la realtà delle cose. Sì, ma non troppo, se si guarda altrove nel mondo. E comunque è al meglio che oc-

corre attaccarsi, non al peggio che pur resiste e proprio ora vuol riemergere. Le libertà sono il fondamento irrinunciabile dell'Europa; non si può consentire, sotto il pretesto di culture diverse e intolleranti, ch'esse vengano limitate.

In queste ore i governi attivano misure speciali di vigilanza e studiano nuove leggi, in particolare contro gli jihadisti di ritorno. Si può immaginare che i servizi di

sicurezza vengano meglio attivati sul terreno, interno e esterno, che produce terroristi come quelli entrati in azione a Parigi. Tuttavia le necessarie azioni di polizia non basteranno. Esse vanno condivise e sostenute in un quadro di valori. Senza tradirne l'essenza, è indispensabile la consapevole e proclamata volontà di difendere e mantenere viva la civiltà della nostra Europa.





# La mia avventura in Vaticano

## Un'opera del collega Ferdinando Delia accolta alla Pontificia Accademia delle Scienze

di Ferdinando DELIA



Quando mi è stato proposto di realizzare un ritratto in bronzo di Benedetto XVI da collocarsi nella Casina Pio IV in Vaticano, (sede della Pontificia Accademia delle Scienze), la gioia per il prestigioso incarico è stata pari alla preoccupazione di non esserne all'altezza.

Se, per tale motivo, avessi declinato l'incarico, il tarlo del rimpianto mi avrebbe perseguitato per il resto dei miei giorni.

Di contro, un rifiuto del ritratto, avrebbe costituito una smacco ancor più doloroso.

Un po' di presunzione e la mia caratteriale incapacità di non raccogliere le sfide mi hanno fatto accettare.

Così è cominciata l'avventura.

La prima idea è stata quella di realizzare un'opera di dimensioni superiori al naturale che comprendesse, oltre alla testa, anche tronco e braccia.

Quando il ritratto era già terminato e i critici interpellati dal Vaticano avevano approvato il mio lavoro, venni informato che, se la statua fosse stata esposta come realizzata, c'era il rischio di creare un "incidente diplomatico".

Il ritratto infatti si presentava molto più grande dei busti già presenti nella sede dell'Accademia e dedicati ad altri famosi personaggi del passato.

Non potendo modificare la statua, avrei dovuto ricominciare tutto da capo.

Era un grosso rischio e una grossa fatica.



È difficile o quasi impossibile ripetere due volte lo stesso ritratto mantenendo la medesima qualità e somiglianza.

Comunque mi sono rimesso al lavoro.

Terminato il secondo ritratto nelle dimensioni richieste e scattate alcune foto, le ho in-

viate al Cancelliere dell'Accademia Pontificia, monsignor Marcelo Sanchez, chiedendo se riteneva opportuno che incidessi sulla statua il nominativo del Pontefice ritratto.

Mi ha risposto che la somiglianza rendeva superflua ogni ulteriore indicazione.

Era il miglior complimento che potessi ricevere e che mi ripagava delle maggiori fatiche!

Il giorno della cerimonia erano presenti, in attesa del Pontefice, Cardinali, Alti Prelati, parecchi scienziati (molti dei quali insigniti del Premio Nobel), personalità, quanti non pensavo potesse esistere.

Tutti i partecipanti hanno preso posto nel Salone delle Conferenze, tranne pochi "eletti", tra cui io, rimasti nel portico antistante (dove era collocato il busto) per ricevere il saluto del Pontefice ed assistere allo svelamento dell'opera.

Mi pare simpatico accennare a un divertente "incidente di percorso" che mi ha visto incolpevole protagonista.

Mentre mi trovavo in attesa, monsignor Sanchez, avvicinatosi mi ha detto: "Guardi che lei non può stare qui!". Sono rimasto stupito e dispiaciuto, pensando: "É mai possibile che l'autore del ritratto che il Pontefice viene a inaugurare non abbia diritto di assistere alla svelatura del busto che ha realizzato?"

Stavo per fare buon viso a cattiva sorte, accomodandomi all'interno, quando Monsignor Sanchez, evidentemente colto dal dubbio, mi ha chiesto: "Lei è l'autista, vero?"

Capisco l'equivoco: non mi aveva riconosciuto!, e rispondo: "L'autista no, l'artista si!"

Le scuse, lo scambio di convenevoli e sono rimasto dove ero in attesa.

È difficile spiegare l'impressione che la vista del Pontefice mi ha suscitato.

Sul primo momento ho dubitato che fosse realtà. Mi sembrava di assistere a uno spettacolo a cui non prendevo parte, come accade guardando un film.

Solo quando si è avvicinato e mi ha stretto la mano mi sono reso



*Il busto di bronzo realizzato da Delia.  
(Fonte: Italia Arte novembre 2014)*

Il momento della rivelazione della Statua e, sotto, l'articolo di Italia Arte dedicato a Delia.



conto che quello che stavo vivendo era realtà.

Forse avrei dovuto inchinarmi e abbassare lo sguardo, ma ho sentito la necessità di fissarlo negli occhi e di sentire il suo sguardo su di me.

Desideravo infatti essere interamente presente e coinvolto in quella esperienza e vivere, anche per un solo momento, un rapporto diretto e personale con lui.

Subito dopo mi ha sorriso.

Pur rendendomi conto delle migliaia di sorrisi che deve aver rivolto a persone, note o sconosciute, senza neppure vederle, ho sentito che quel sorriso non era di circostanza ma era indirizzato proprio a me, in una muta corrispondenza di sentire.

Il tempo offusca tutti i ricordi ma, stranamente, quelli vissuti quella mattina si sono cristallizzati dentro di me e spesso mi torna il rimpianto di non poterli più rivivere.

Poi la svelatura del busto, i complimenti, le strette di mano, le presentazioni, i brindisi, i soliti girotondi, ma per me la cerimonia era terminata con quello sguardo e quella stretta di mano.

## personaggi



ANTEPRIME - ESCLUSIVE - NOVITÀ - INTERVISTE - CURIOSITÀ - STORIE

Il busto di Papa Benemerito Benedetto XVI realizzato dallo scultore

### FERNANDO DELIA

*Papa Francesco accoglie l'opera in Vaticano*

di GUIDO FOLCO



Lo scultore torinese Fernando Delia ha realizzato uno splendido busto di Papa Benemerito Benedetto XVI e, il 27 ottobre scorso, alla presenza del Santo Padre Papa Francesco, l'ha inaugurato nel corso di una cerimonia ufficiale a cui hanno preso parte le Autorità, la stampa e, in rappresentanza di Benedetto XVI, anche l'Arcivescovo Georg Gäswiner. La sede prestigiosissima che custodirà l'opera è la cinquecentesca Casina Pio IV, situata all'interno dei Giardini vaticani e sede della Pontificia Accademia delle Scienze. Alla cerimonia, oltre a Papa Francesco, hanno partecipato numerose personalità, tra cui i cardinali Angelo Sodano, Georges Cottier, Raffaele Farina e Giovanni Lajolo, gli arcivescovi Giovanni Angelo Beccia, Dominique Mamberti e Georg Gäswiner, il vescovo Marcello Sanchez Sorondo, i Premi Nobel Werner Arber (Presidente dell'Accademia e Nobel per la Medicina), la chimica Ada E. Yonath e il paleontologo Yves Coppens. Alla svelatura del busto, Papa Francesco così ha espresso la sua ammirazione ed emozione: "Questo busto di Benedetto XVI rievoca agli occhi di tutti la persona e il volto del caro Papa Ratzinger. Rievoca anche il suo spirito, quello dei suoi insegnamenti, dei suoi esempi, delle sue opere". Fernando Delia, noto scultore e artista ormai sulla breccia da circa un trentennio, ha al suo

attivo, oltre a numerose e prestigiose esposizioni nazionali e internazionali, la realizzazione di importanti opere commemorative come, ad esempio, nell'atrio del Palazzo di Giustizia di Torino, i busti del dottor Bruno Caccia, a cui è intitolata la sede giudiziaria e dell'avvocato Fulvio Croci. Fernando Delia coglie in ogni personaggio elementi universali che rendono le sue sculture maschere del tempo in cui viviamo, tra ironia e indagine psicologica. Scrive Andrea Coppini: "Scultore arguto, di grande appeal espressivo, Fernando Delia plasma nella terracotta figure di eccezionale efficacia. Le sue creazioni, di un classicismo mai forzato, rappresentano curiose allegorie morali, volte a porre ammiccanti, vivaci scendite che indagano con ironia garbata, un mondo ben conosciuto dall'artista: quello torinese; opere che per la bonarietà mai disgiunta dalla forza espressiva, la grande cura formale e la facile inventiva, sembrano ricattare quelle del grande Daumier".

NELLA STORIA. Nelle immagini, il busto di Papa Benemerito Benedetto XVI e la stretta di mano al momento dell'inaugurazione dell'opera tra lo scultore Fernando Delia e Papa Francesco. Copyright Città del Vaticano

# Avvocati e privacy

di Sergio MONTICONE

*Scopo di questo articolo è quello di evidenziare le principali prescrizioni contenute nella c.d. "normativa sulla privacy" che l'avvocato esercente la professione deve osservare al fine di un corretto trattamento dei dati personali dei propri clienti, senza il rischio d'incorrere nelle (non lievi) responsabilità previste dal legislatore. La normativa di riferimento è essenzialmente contenuta nel D.Lgs n. 196/2003 - c.d. codice Privacy - negli allegati allo stesso A6 e B (rispettivamente il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive e il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) e nei provvedimenti del Garante.*

**P**rocedendo per ordine.

## 1) Il diritto oggetto di tutela

Gli articoli 1 e 2 del codice della Privacy, prevedono espressamente che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art.1); e che il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In altre parole, la tutela dei dati personali dell'individuo viene riconosciuta dal nostro ordinamento come un diritto fondamentale del cittadino. Ora, al fine di comprendere il significato e la portata della normativa concernente il trattamento dei dati personali, occorre in via preliminare evidenziare alcune definizioni prescritte dal cod. Privacy.

Per **dato personale** (bene oggetto di tutela della normativa in esame) deve intendersi "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica ente od associazione, identificati od identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4 Cod. Privacy).

Per **trattamento del dato per-**

**sonale**, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione la modificazione la selezione, l'estrazione, il raffronto l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati (art. 4 cod. privacy).

Per **dato personale sensibile**, s'intende il dato personale idoneo a rivelare "l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (elenco tassativo art. 4. cod privacy).

## 2) I soggetti interessati dalla normativa.

**Il Titolare del trattamento dei dati personali:** è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo sicurezza (art. 4 cit). In particolare, il Titolare del trattamento dei dati personali (nel



caso della professione forense il singolo avvocato titolare dello studio, lo studio professionale associato, avvocati codifensori dello stesso soggetto art. 2 allegato A6 cod. privacy) è il soggetto al quale spettano le decisioni da assumere in merito alle politiche della riservatezza dei dati. In capo al Titolare, inoltre, pendono le eventuali sanzioni per l'inadempienza e l'obbligo di risarcire l'interessato a seguito del trattamento illecito dei dati.

**Il Responsabile del trattamento dei dati personali:** è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali (nel caso dello studio legale il soggetto a ciò preposto dal titolare dello studio stesso con poteri determinati nell'atto di nomina).

**Gli Incaricati:** sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Nel caso dello studio legale, generalmente coloro che assumono cognizione diretta dei dati (es. impiegati dello studio, praticanti e avvocati collaboratori del titolare dello studio).

**Gli Interessati:** sono la persona fisica, giuridica o l'ente titolari del dato personale trattato che deve essere oggetto di tutela. Nel caso specifico dell'avvocato principalmente il cliente, ma anche eventuali dipendenti, collaboratori e fornitori dello studio legale.

### 3. I diritti dei clienti e i relativi obblighi dell'avvocato.

Passando ora ad esaminare gli adempimenti che competono al titolare dello studio legale, gli stessi possono essere ricondotti

a due tipologie generali: gli obblighi verso i clienti e gli obblighi organizzativi interni dello studio legale.

**I diritti degli interessati.** In linea generale, i diritti degli interessati sono stabiliti dall'art. 7 del Cod. Privacy. L'interessato ha dunque diritto di ottenere dal Titolare dei dati: *l'informazione della sussistenza di dati personali che lo riguardano, ed in caso affermativo dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare o del responsabile. Possono chiedere al titolare dei dati (od al responsabile) la ratifica, la modifica o l'integrazione dei dati personali e possono opporsi alla trattazione degli stessi per motivi legittimi o per l'invio di materiale pubblicitario.*

A sua volta, il Titolare dei dati deve assolvere nei confronti dell'interessato all'obbligo d'informativa e alla richiesta del consenso al trattamento dei dati che lo riguardano.

In particolare, l'obbligo d'informativa viene assolto ottemperando agli incumbenti previsti all'art. 13 del Codice Privacy. Questi consistono nell'informare l'interessato sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano, la natura facoltativa od obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati al trattamento degli stessi, l'ambito di diffusione dei dati medesimi, il nominativo del Titolare del trattamento dei dati ed i diritti dell'Interessato di cui al prece-

dente art. 7 Cod. Privacy.

L'obbligo di ricevere il consenso dell'interessato è anch'esso previsto in via generale dall'art. 23 del cod. privacy. Il consenso deve essere prestato in forma esplicita, libera, specifica (se riferito ad uno o più trattamenti individuali) ed informato (cioè preceduto dall'informativa di cui all'art. 13 cod. privacy) e documentato per iscritto se si tratta di dati sensibili. La legge (art. 26 Cod. Privacy) ha escluso per il Titolare del trattamento dei dati l'obbligo di ricevere il consenso scritto degli interessati nel caso di trattamenti di dati effettuati da associazioni, enti, od organismi senza scopo di lucro a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale e quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. 7 dicembre 2000 n. 397, e per far valere in sede giudiziaria un diritto. Quanto precede, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Come detto, nell'esercizio della professione dell'avvocato le disposizioni normative generali trovano ulteriore specificazione nel codice di deontologia e di buona condotta previste nell'allegato A6 del cod. privacy. In particolare, il codice in questione conferma che il consenso al trattamento dei dati personali del cliente anche di natura sensibile non va espressamente richiesto per adempiere ad obblighi di legge e non occorre per quelli utilizzati per finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Quanto precede, vale per i dati personali trattati nel corso di un procedimento giudiziale od in sede amministrativa, di arbitrato o conciliazione, sia per quelli propedeutici all'instaurazione di



un eventuale giudizio sia, infine, nella fase successiva alla risoluzione giudiziale o stragiudiziale della lite (preambolo allegato A6 cod. privacy). Inoltre, all'avvocato è consentito fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello studio e sul proprio sito internet, l'informativa ai clienti di cui all'art. 13 del cod. privacy citata. L'informativa può contenere formule colloquiali o sintetiche per il cliente ma deve essere in ogni caso esaustiva circa le finalità e la modalità di trattamento dei dati personali e dei diritti del cliente di cui all'art. 7 cod privacy e degli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati etc.(art. 3 all.6 Codice Privacy).

#### **4. Adempimenti interni ed organizzativi dello studio legale.**

Il professionista deve applicare le prescrizioni contenute nell'allegato B del Codice Privacy (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) coordinato con quanto prescritto nel citato allegato A6, che prevede come l'avvocato possa organizzare il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire l'effettivo rispetto dei diritti della libertà e della dignità degli interessati(art. 2 all.6 cod. privacy).

Le stesse prescrizioni possono definirsi quel complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative logistiche e procedurali di sicurezza, che configurano il livello minimo di protezione normativamente richiesto, rispetto ai rischi di distruzione o perdita dei dati dei clienti, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta degli stessi. Le misure previste nel disciplinare tecnico al cod. privacy, rappre-

sentano l'attuazione dei parametri di sicurezza basilari individuati negli artt. 33, 34, 35 del Codice della Privacy.

Pertanto, gli avvocati (compresi quelli stranieri che operano in Italia), i praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali che esercitano l'attività in forma individuale od associata, che svolgano su

mandato un'attività giudiziale, di consulenza o di assistenza stragiudiziale attraverso collaboratori, ausiliari o dipendenti (art. 1 Allegato 6 cod. privacy cit.) debbono osservare le seguenti misure organizzative per il trattamento e la custodia dei dati, che variano a seconda che gli stessi siano contenuti in documenti



cartacei o trattati con modalità elettronica.

### 5. Le prescrizioni riguardanti i dati personali trattati in formato cartaceo.

La documentazione cartacea relativa a soggetti (siano esse persone fisiche o giuridiche clienti dello studio legale) che possono

integrare la nozione di “dato personale” da tutelare ai sensi dell’art. 2 del Cod. Privacy, debbono essere trattate essenzialmente con le seguenti modalità:

- a. L’effettuazione di un aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, a seconda che siano impiegati o collaboratori del professionista.
- b. Previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti.

In ogni caso, agli impiegati ed ai collaboratori, il Titolare dello studio legale o il Responsabile da questi nominato, dovranno raccomandare per iscritto di attenersi nell’esercizio dell’attività sia a quanto disposto nel cod. privacy sia a quanto prescritto nell’allegato tecnico B dello stesso. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori dovranno trattare i dati solo ai fini della pratica e per il tempo strettamente necessario, curando che i documenti non rimangano incustoditi sul tavolo da lavoro e comunque siano sempre riposti nei luoghi deputati al loro archivio, una volta terminata l’operazione di trattamento.

Gli impiegati e collaboratori dello studio dovranno impedire la divulgazione dei dati dei clienti. I dati cartacei riguardanti i clienti dello studio (sensibili e non) dovranno essere custoditi in idonee strutture poste sotto sicurezza dalle intrusioni (armadi a chiave, locali chiusi ed eventualmente allarmati etc.). Inoltre, debbono essere espressamente individuate ed autorizzate dal titolare dello studio o dal responsabile nominato i soggetti che vi possono avere accesso. Occorre, ancora, prevedere una procedura di custodia delle chiavi degli ar-

madi e dei luoghi dove sono custoditi i documenti. Gli Incaricati devono essere istruiti almeno annualmente sui compiti da svolgere. Le pratiche non dovranno comunque mai essere lasciate incustodite o visibili in luoghi dove hanno accesso i clienti o terzi (impresa pulizie etc).

### 6. Le prescrizioni riguardanti i dati trattati in formato elettronico

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei clienti trattati dallo studio legale con modalità informatica, il titolare od il responsabile nominato deve prevedere.

- a. Una credenziale di autenticazione che consenta al titolare stesso e agli incaricati, il superamento di una procedura di autenticazione. La stessa dovrebbe avere un codice per l’identificazione del titolare o collaboratore o impiegato dello studio autorizzati all’accesso. Le credenziali dovranno essere disattivate e la password dell’Incaricato resa non più utilizzabile nell’eventualità allo stesso venga revocata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dei clienti da parte del titolare dello studio.
- b. Prevedere per il titolare del trattamento dei dati personali e gli incaricati parole chiave per accedere al dispositivo elettronico che dovrà essere provvisto di almeno otto caratteri, oppure da un numero di caratteri pari a quello consentito dal dispositivo. La parola chiave non dovrà contenere riferimenti personali del soggetto che la utilizza (ad esempio data di nascita) e dovrà essere cambiata dallo stesso soggetto utilizzatore al primo accesso. Trattando uno studio legale (di norma) anche



dati potenzialmente sensibili, la password dovrà essere cambiata ogni tre mesi.

- c. La lista degli impiegati e collaboratori che hanno accesso ai dati dei clienti, deve essere aggiornata ogni anno. I dati personali dei clienti (compresi quelli contenuti in atti), inoltre devono essere protetti contro il rischio d'intrusione mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, da aggiornare anch'essi con cadenza semestrale. Gli aggiornamenti volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici (antivirus) dovrà essere semestrale.
- d. Devono poi essere impartite agli Incaricati precise regole organizzative e tecniche per la custodia e l'uso di supporti rimovibili e prevedere la custodia degli stessi.
- e. Il titolare dello studio legale che adotta le misure di "sicurezza minime" avvalendosi (come quasi nella totalità dei casi) di soggetti esterni, deve ricevere dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato, che ne attesta la conformità al predetto disciplinare tecnico.

Infine, sia nel caso di dati trattati in via cartacea sia in quello di dati trattati in via elettronica, il titolare o il responsabile dello studio legale devono fornire concrete indicazioni in ordine alle modalità che gli incaricati devono osservare nel trattamento e la custodia dei dati delle pratiche a loro affidate, a seconda del ruolo

da quest'ultimi ricoperto di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario, tirocinante o stagista ( art 2 punto 3 dell'allegato A 6cod.privacy). Occorre, infine, sottolineare che nell'eventualità di una pluralità di codifensori (compresi anche i consulenti e i domiciliatari) della medesima parte assistita, tutti i difensori rivestono la qualità di Titolare del trattamento dei dati personali riguardante quella pratica, con gli obblighi e le responsabilità conseguenti.

### **7. Adempimenti con il Garante.**

Grazie all'autorizzazione generale del Garante della Privacy rinnovata di anno in anno (l'ultimo rinnovo è l'aut. n.4 del 2013 valida sino al 31 dicembre 2014) emessa ai sensi dell'art. 40 del cod. privacy, gli avvocati sono esentati dal dover chiedere l'autorizzazione specifica per ogni pratica al Garante stesso per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari dei propri clienti. Infine, occorre evidenziare come l'attività forense non comporti per il professionista l'obbligo di notificazione al garante della Privacy previsto dall' art 37 del cod. Privacy.

### **8. Le responsabilità del professionista.**

Con la stesura di questo articolo, spero di aver in parte aiutato a comprendere gli obblighi principali del professionista nei

confronti del cliente, derivanti da una normativa complessa sia nell'interpretazione sia nella sua applicazione. Le responsabilità in caso d'inadempimento degli obblighi sopra descritti per il titolare dello studio legale possono integrare illeciti sia di carattere penale (in particolare, il più frequente, quello previsto dall'art. 169 cod. privacy per omessa adozione delle misure minime di sicurezza sopra descritte) sia amministrative (tra cui si segnala l'omessa o inadeguata informativa al cliente -art. 161 cod privacy- e la cessione dei dati degli interessati senza il loro consenso prevista dall' art. 162 cod.privacy). Rimane in ogni caso ferma la responsabilità civile per i danni causati all'interessato derivanti dal trattamento dei suoi dati, ai sensi dell' art. 2050 c.c. espressamente richiamato dall' art. 15 cod. privacy. Ancora molto ci sarebbe da dire sulla argomento "privacy" riguardante la professione dell'avvocato; si pensi al trattamento dei dati personali riguardanti i minori, le controparti o terzi estranei ai fini del loro utilizzo in giudizio, ovvero ai dati riferibili a clienti e controparti conservati (a volte inconsapevolmente) in formato elettronico in supporti portatili (non solo computer ma smartphone, tablet, portatili etc) a forte rischio di perdita o intrusione, o ancora all'utilizzo di social network da parte dei professionisti. Tutte questioni delicate che potranno essere oggetto di futuri approfondimenti.

# Certificato Successorio Europeo

## La competenza dei notai al rilascio del documento

di Luca BATTISTELLA



Associazione Nazionale Avvocati Italiani  
Insieme per proteggere il futuro dell'avvocatura...  
Sede di Torino

**A.N.A.I. TORINO PRESENTA IL CONVEGNO:**  
**“ IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO ”**

**Il 21 Maggio 2015 ore 14,30-16,30**  
**Palazzo di Giustizia Aula 3**

**PROGRAMMA**

- PRESENTAZIONE:  
Presidente A.N.A.I. Torino Avv. Lorenzo Pittaluga
- INTRODUZIONE E NORMATIVA:  
Avv. Luca Battistella (Avvocato in Torino)
- LA COMPETENZA DEL NOTAIO AI FINI DEL RILASCIO:  
Dott. Gaetano La Placa (Notaio in Torino)
- GLI EFFETTI PROBATORI DEL CERTIFICATO ED IL RECLAMO:  
Dott. Ludovico Sburlati (Giudice al Tribunale di Torino)
- GLI ASPETTI FISCALI E LA TASSAZIONE:  
Dott. Francesco Petrarulo (Commercialista in Torino)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A : [torinoanai@gmail.com](mailto:torinoanai@gmail.com)  
E' stato richiesto l'accreditamento dei crediti formativi presso l'Ordine degli Avvocati di Torino

Si riporta per comodità il testo dell'art. 32:  
(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

2. Avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.”

In estrema sintesi, la legge di recente emanazione, integrando la disciplina del Regolamento, ha previsto, per il nostro Paese, che il certificato sia rilasciato da un **notaio**, che, pertanto, dovrà conservare l'originale del certificato e rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente ed a chiunque dimostri di avervi interesse.

Per le eventuali controversie che sorgano in ordine all'attività di certificazione gli interessati potranno adire, mediante **reclamo**, il Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui sia residente il notaio che abbia “adottato la decisione impugnata” instaurando il procedimento tipico della volontaria giurisdizione (come risulta dal rinvio all'art. 739 c.p.c.).

Inoltre, il legislatore, con un apposito comma, ha fatto espressamente salva la normativa esistente per i territori che in cui vige il sistema di pubblicità immobiliare del **Libro Fondiario** (principalmente Trentino Alto Adige, provincia di Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine, di Vicenza, di Brescia e di Belluno), ove il certificato di eredità o di legato è già da tempo previsto e può essere ottenuto unicamente mediante ricorso al tribunale

Cari Colleghi, richiamandomi al mio precedente articolo nel quale Vi lasciavo nell'attesa di un provvedimento legislativo interno che desse attuazione al rilascio del Certificato Successorio Europeo (CSE) in vista dell'entrata in vigore della normativa a partire dal 17 agosto 2015, questa regolamentazione è puntualmente arrivata.

Il Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 prevedeva, infatti, un futuro intervento dei legislatori dei singoli Stati al fine di individuare l'autorità competente a rilasciarlo (avendo preventivamente esperito le verifiche necessarie), l'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi su eventuali controversie sorte in merito allo stesso e le modalità di svolgimento di tale procedimento. L'Italia, con l'articolo 32 della legge europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 10 novembre 2014 dà la competenza ai notai, individuati come unica autorità competente a emettere il certificato successorio su richiesta degli interessati.



individuato dall'art. 13 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, dovendo essere obbligatoriamente richiesto, fra l'altro, quando nell'eredità siano compresi beni immobili; in detti casi, infatti, in mancanza, non è possibile procedere alla necessaria pubblicità immobiliare (iscrizione nel libro fondiario).

Nella realtà restano comunque aperti alcuni problemi in ordine al valore probatorio del documento e al suo utilizzo come titolo per la trascrizione, nonché al coordinamento dei tempi e modi processuali di impugnativa.


Infatti, su questi argomenti il giorno 21 maggio 2015 si è tenuto un incontro di studio presso il Palazzo di Giustizia di Torino, organizzato dall'A.N.A.I. - se-

zione di Torino. Tra i relatori, oltre al sottoscritto, erano presenti il Dott. Ludovico Sburlati (Giudice del Tribunale di Torino), il Dott. Gaetano La Placa (Notaio in Torino) e il Dott. Francesco Petrarulo (Commercialista in Torino).

Nell'incontro e successiva discussione con i partecipanti, i relatori si sono sentiti porre numerose questioni, riservandosi però di ritornare in modo più esaustivo sull'argomento successivamente all'entrata in vigore della normativa, verificando in tal modo, a seguito delle prime applicazioni, quale potrà essere la concreta attuazione del nuovo strumento.

# Un dono gradito

Pubbllichiamo, con estremo piacere, come anticipato nel numero precedente, la pergamena donata dal dott. Paolo Prat al nostro Ordine in occasione della cerimonia di saluto celebrata il 27 gennaio 2015.



# Vincolo di giustizia sportiva e norme statuali

## Un rapporto fra ordinamenti sempre più di attualità

di Filippo VALLOSIO

La recente nuova indagine sul calcio italiano, in uno con l'omologa sulla FIFA, ripropongono la questione del rapporto tra la giustizia sportiva e quella statale, rapporto che già in passato ebbe a creare (nel nostro Paese) situazioni conflittuali che obbligarono il Governo ad interventi d'urgenza (mi riferisco al D.L. n. 220/2003 -convertito con modificazioni nella Legge 17.10.2003 n. 280- emesso a seguito del "Caso Catania" squadra di calcio che ricorse al T.A.R. per ottenere il diritto a partecipare al campionato di serie B).

Il "vincolo di giustizia" ossia la preclusione (contenuta in tutti gli ordinamenti delle varie federazioni sportive nazionali) per i tesserati/affiliati di adire -pena la sanzione disciplinare- gli organi della giustizia statale per dirimere le controversie insorte in ambito sportivo, risponde all'esigenza dell'ordinamento settoriale di affermare la propria supremazia sull'ordinamento statale ed esprime la rivendicazione di incondizionata autodichia da parte degli organismi sportivi. L'inquadramento del fenomeno sportivo, ovvero di tutto il sistema istituzionale sportivo nazionale ed internazionale, come ordinamento giuridico discende dal riconoscimento in dottrina e nella giurisprudenza della esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, ravvisabili in ogni fenomeno di natura associazionistica che abbia i requisiti della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione, e trova il proprio conforto costituzionale principalmente negli artt. 2 (formazioni sociali) e 18 (diritto di associazione) della Costituzione.

In sintesi, e senza volersi dilungare troppo su questioni accademiche, lo Stato persegue interessi generali, comuni a tutta la collettività, ma ammette l'esistenza dei vari ordinamenti settoriali (militare, ecclesiastico, sportivo etc.) e soprattutto la loro attitudine ad emanare norme di rango secondario, ovvero di grado regolamentare.

La "spartizione" tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo può così individuarsi:

- Le questioni cosiddette tecniche (decisioni sportive tecniche, quali quelle espresse dall'arbitro in campo) sono state comunemente riconosciute come irrilevanti per l'ordinamento statale e quindi insindacabili dai giudici statali.
- Le questioni di carattere disciplinare (squalifica o sospensione di tesserati) sono state ritenute rilevanti anche per l'ordinamento statale, quando esse risultino idonee a incidere in misura sostanziale sullo status di affiliato.
- Le questioni di carattere economico (controversie di tipo patrimoniale tra paraordinati, ovvero tra due società o tra una società ed un atleta) sono state comunemente riconosciute come rilevanti per l'ordinamento statale (in quanto incidenti direttamente sulla sfera economica degli interessati) e, pertanto, la giurisprudenza ha sancito la regola dell'alternatività fra gli ordinamenti.
- Le questioni di carattere amministrativo (categoria residuale nell'ambito della quale generalmente si ricomprendono i provvedimenti relativi al tesseramento, all'affiliazione ed alla partecipazione ai campionati) sono state comunemente riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale (la mancata ammissione o l'espulsione dall'ordinamento sportivo o dal relativo campionato comportano conseguenze anche economiche di indiscutibile rilievo).

I casi Catania del 1993 e del 2003 - preceduti dal caso Reynolds negli Stati Uniti nel 1992, ed accompagnati, sempre nel 2003, dal caso dei pallavolisti cubani -esprimono il paradigma dello scontro tra Stato e Sport: nelle fattispecie, infatti, le Federazioni di competenza rifiutarono di riconoscere e di dare esecuzione a sentenze di giudici statali, dimentiche degli artt. 328 e 650 c.p., basandosi sulla convinzione di una (presunta) autonomia idonea a confor-

tare il solo rispetto della normativa sportiva nazionale ed internazionale.

In tale contesto conflittuale si inserisce il D.L. 220/2003 (e la sua conversione) composto di soli quattro articoli, che ha sì riconosciuto l'autonomia dell'ordinamento sportivo nei confronti dell'ordinamento statale ma ha introdotto il limite di "rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1 comma 2), richiamando di fatto la quadripartizione sopra riportata ed elaborata da dottrina e giurisprudenza.

A leggere con attenzione le norme emerge (apparentemente) come solo le questioni tecniche e disciplinari scontinuo una sorta di *presunzione di irrilevanza* per la giustizia statale, irrilevanza che si stempera ove, proprio in virtù dell'articolo 1, anche tali provvedimenti assumano valenza esterna (leggasi ledano interessi legittimi e/o diritti soggettivi).

Ne consegue che deve ancora ritenersi applicabile, anche dopo l'entrata in vigore della legge 280/2003, la cosiddetta "alternatività", cioè la possibilità di una doppia facoltà dei soggetti interessati di rivolgersi alla giustizia sportiva e/o a quella statale a seconda degli interessi/diritti perseguiti. Resta sempre valido, anche ove si tratti di materia non riservata all'ordinamento

sportivo, della necessità del preventivo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva (aspetto che vari autori hanno considerato ai limiti della violazione del dettato costituzionale ex art. 102 secondo comma Cost.).

La disciplina introdotta con la legge 280/2003 ha individuato anche in via esclusiva la competenza territoriale, al fine di evitare forme di "campanilismo giuridico", indicando il T.A.R. Lazio quale unico organo competente (a parte ovviamente tutte le materie devolvibili al giudice ordinario quali, ad esempio, le questioni di carattere economico tra parasubordinati).

Ha, inoltre, dimezzato tutti i termini processuali ed introdotto la definizione del contenzioso con sentenza-breve ex art. 26 legge 1034/1971; ciò permette, soprattutto in campo calcistico, la possibilità di ottenere pronunzie compatibili temporalmente con l'inizio dei campionati.

In conclusione, la legge 280/2003 rappresenta un passo avanti fondamentale nella regolazione dei rapporti fra Stato e sport, con il riconoscimento di una spiccata autonomia dell'ordinamento sportivo, sempre "addolcita" dal rispetto dell'art. 24 Cost. che impone anche agli organismi sportivi (in passato propensi a ritenersi *legibus soluti*) a rispettare ed applicare le decisioni dei giudici statali.

### Riferimenti giurisprudenziali utili:

*Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612; Cass. 17 novembre 1984, n. 5838; Cass. 1 marzo 1983, n. 1531; Cass. 19 febbraio 1983, n. 1290.*

*Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399.*

*T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641; nello stesso senso si veda anche l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 1996, n. 1.*

*Sentenza 30 settembre 1995, n. 1050 (sentenza-storica in materia di diritto sportivo), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ammesso la conoscibilità da parte del giudice statale dei provvedimenti di revoca dell'affiliazione e di diniego di iscrizione al campionato di competenza quando essi abbiano come destinataria una Società sportiva di rango professionista.*



# La deontologia dei magistrati

di Mario GARAVELLI

*Relazione tenuta il 9 maggio 2014 al corso per vincitori del concorso in magistratura presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci.*

**C**ari Colleghi, già poter pronunciare questa parola – *colleghi* – mi riempie di soddisfazione. Perché, pur essendo un vecchio magistrato rottamato da tempo, questa istituzione mi ha contagiato per sempre. Non amo parlare di me, ma devo spiegarvi quale titolo avrei per parlarvi del dover essere dei magistrati, che è il contenuto del mio discorsetto di oggi.

Sono stato giudice a Casale Monferrato, pretore e giudice ad Alessandria, consigliere della Corte d'Appello di Torino, vice capo dell'Ufficio istruzione di Torino (era l'epoca del terrorismo e dello scandalo dei petroli), consigliere di Cassazione, presidente di sezione della Corte d'Appello di Torino, presidente del Tribunale di Torino e infine presidente della Corte d'Appello di Genova. Capirete allora che ne ho viste di cotte e di crude, tra l'altro come relatore in Corte d'Assise sui principali processi di terrorismo torinesi (capi storici delle Brigate Rosse - Curcio e compagni compresi), e come relatore del processo Sindona per l'omicidio Ambrosoli in Cassazione. Ho avuto la ventura di conoscere caduti sul campo come Falcone e Bruno Caccia, o per fortuna ben vivi come Gian Carlo Caselli - al quale mi lega una consuetudine di lavoro e una profonda amicizia - , mentre non considero una fortuna avere lavorato con Corrado Carnevale, il famoso presidente della prima sezione penale della Cassazione, dal quale mi divide praticamente tutto. Insomma, tante esperienze interessanti e, come residuo, un grande amore per questo mestiere che ora è il vostro, e che vorrei trasmettervi con le mie modeste parole.

Come vogliamo chiamare questa magistratura di cui ora fate parte? Un gruppo sociale, una comunità chiusa, una lobby, una casta? Se queste sono alcune delle definizioni correnti nell'opinione pubblica, occorre dimostrare - e qui starà la vostra sfida quotidiana - che questa è soltanto una delle principali istituzioni dello Stato, con il compito nobilissimo, attraverso l'applicazione della legge, di

impedire il "bellum omnium contra omnes" evocato da Hobbes. Nel contratto sociale che, secondo Rousseau, ha legato gli uomini quando essi hanno deciso di delegare una parte dei propri interessi individuali a un ente superiore, la giustizia ha assunto il ruolo essenziale della garanzia che il contratto venga rispettato arrivando, con Montesquieu, alla concezione della parità del potere giudiziario con quelli legislativo ed esecutivo, a significare l'alta missione regolatrice dei giudici, che una bella definizione di Scarpelli qualificava "i custodi della regola".

Fin qui tutto chiaro sul piano teorico; ma non scivoliamo nelle definizioni retoriche che vedono nella giustizia un mondo iperurano, ben simboleggiato dal libro di un giudice della seconda metà del novecento, che era intitolato "Il sacerdote di Temi", una evidente trombonata tipica di questo approccio pomposo e scarsamente aderente alla realtà. Né ci deve rendere troppo fieri il gran libro di Calamandrei intitolato "Elogio dei giudici scritto da un avvocato", perché anche lì i giudici non sono tutta farina da far ostie, come si suol dire. Da lì però possiamo trarre ancora un'altra felice formula: "Il giudice è il diritto fatto uomo".

Restiamo coi piedi per terra e, pur avendo coscienza dell'altezza del ruolo, pieghiamoci a riconoscere che la giustizia italiana ha bisogno di profondi mutamenti. Per la verità una visione oggettiva e spassionata del nostro panorama giudiziario ne mette in luce un andamento che si potrebbe definire schizofrenico, riassumibile nella seguente constatazione: è una giustizia che sa affrontare bene le emergenze straordinarie, ma non sa gestire l'ordinaria amministrazione. Chi può negare, sotto il primo profilo, l'apporto essenziale della magistratura nell'affrontare le tre grandi emergenze nazionali del terrorismo, della criminalità organizzata e della corruzione? Senza l'opera coraggiosa e sapiente di



molti magistrati, non pochi dei quali caduti sul campo, il terrorismo degli anni '70 non sarebbe stato debellato, le varie mafie non avrebbero ricevuto colpi mortali, una gran quantità di corrottele non sarebbe stata svelata e sanzionata.

Tuttavia, quando guardiamo alla giustizia di ogni giorno, appunto l'ordinaria amministrazione, le carenze saltano agli occhi, e pesa come un macigno una sensazione di inefficienza e di inefficacia che fa pensare che la "iuris dictio", al di là dell'aulica definizione, sia una enorme macchina che gira spesso a vuoto. Non possiamo qui che accennare alle numerose e complesse cause di questa crisi permanente: leggi processuali e sostanziali che appesantiscono i processi, un contenzioso civile e penale enorme, un eccessivo numero di avvocati, un uso improprio delle impugnazioni (le Corti d'Appello sono intasate e abbiamo una Corte Suprema ipertrofica che non ha eguali nel mondo), una carente organizzazione degli uffici, dirigenti non sempre capaci nella gestione, scarsità di risorse, e così via. Bastano alcuni numeri, su un solo punto: una Cassazione con più di 400 membri, alla quale arrivano circa 100.000 ricorsi all'anno; in Francia, la più simile a noi, i ricorsi civili sono meno di 20.000 e i giudici sono meno di 200; in Spagna sono addirittura 30; alla Corte Suprema tedesca pervengono circa 3.000 ricorsi all'anno.

A questo triste elenco, con spirito di forte autocritica, vanno aggiunte però non poche carenze degli stessi magistrati; visto che le istituzioni camminano con le gambe degli uomini e delle donne che ne sono membri, non si può pensare che della crisi della giustizia non siano almeno in



parte colpevoli coloro che la amministrano. D'altronde la storia e un po' di esperienza ci segnalano non solo la presenza di magistrati corrotti (la percentuale è minima, tuttavia una recente indagine dell'"Espresso" non può che destare allarme), ma anche di magistrati improduttivi, o di magistrati poco equilibrati (basta leggere le cronache delle decisioni in materia disciplinare per non sapere se ridere o piangere; ma non c'era anche un noto uomo politico che ci bollava tutti come mentalmente tarati?)

Questo è dunque lo stato dell'arte; sono forse troppo lunghe digressioni, ma le ritengo utili per affrontare il tema principale del nostro discorso, che grosso modo riguarda la deontologia. Oggi è di gran moda adottare

dei formali codici deontologici, in tutte le categorie professionali (molto importanti quelli degli avvocati e dei medici). Era giusto quindi che anche la magistratura, tramite l'A.N.M., stilasse, nel 2010, un elenco di linee guida a cui si deve ispirare il magistrato il quale, lo ricordiamo, ha la speciale caratteristica di essere un funzionario pubblico con ampie connotazioni di autonomia che lo accostano al libero professionista. Questa natura un po' ibrida del nostro status comporta indubbi vantaggi, primi fra tutti la stabilità del lavoro e stipendi dignitosi da un lato, molta libertà di agire dall'altro. Bisogna però sottolineare con forza che questa privilegiata collocazione sociale comporta una serie di doveri, spesso onerosi, che ne costituiscono la contropartita; la libertà non è li-

cenza e, come dice il proverbio, la minestra non è mai gratis. Un conto è l'assoluta autonomia nel momento della decisione, che è il nostro segno distintivo, un conto è il fare quel che ci pare negli altri momenti della vita professionale. Occorre dunque avere la consapevolezza di appartenere ad una categoria elitaria, la quale conserva tuttora, malgrado i suoi problemi, un prestigio solo in parte scalfito dalle criticità cui abbiamo accennato e dalla poca simpatia che si attirano, a volte giustamente, alcuni colleghi. Insomma, molti concittadini credono ancora nel famoso giudice di Berlino invocato dal mugnaio Arnold di Potsdam davanti a Federico il Grande di Prussia, ma bisogna che quel giudice si comporti in modo da meritare questa fiducia. Tutto ciò ha un prezzo, e non dimentichiamo che per alcuni questo è stato il sacrificio della vita; è vero che anche noi siamo uomini e donne come gli altri, ma credo che i magistrati siano, secondo la formula della fattoria di Orwell, degli animali un po' più uguali degli altri e per ciò stesso con doveri più stringenti. E allora le altre cure che li assillano (penso alla famiglia e ai figli, specie per le donne, agli obblighi che ci legano agli altri, ai problemi della salute, al piacere di godere degli svaghi della vita) non devono essere necessariamente postposti al lavoro d'ufficio, ma neppure possono prevalere fino al punto da far diventare quel lavoro una faccenda del tutto secondaria.

Potrei fermarmi qui e limitarmi a rinviare ad una lettura attenta (che pure consiglio vivamente) del codice deontologico, a cui aggiungerei le nove massime enunciate da Luigi Ferrajoli al congresso di M.D. del 2013, che si possono trovare su Internet. Credo invece che debbano es-

sere approfonditi alcuni punti. Partiamo dalla famosa lettera che Niccolò Machiavelli scrisse nel 1513 a Francesco Vettori, nella quale racconta come, levatosi la mattina con il sole, prima va in un suo bosco a vendere legna, poi, dopo aver mangiato all'osteria, si ingaggioffisce giocando a cricca ed a trich-trach con un beccaio, un mugnaio e due fornaciari; ma venuta la sera, egli torna in questa città di Firenze, si chiude nel suo scrittoio e, vestiti "panni reali e curiali", entra "nelle antiche corti degli antichi uomini" pascendosi del cibo intellettuale "che solum è mio, e ch'io nacqui per lui". Ebbene, vi sarà un momento della vostra giornata in cui indosserete i vostri panni reali e curiali: sarà quando indosserete la toga, a volte formalmente in una udienza penale, ma più spesso idealmente, quando nel vostro ufficio scriverete sentenze e ordinanze, leggerete atti processuali, ascolterete testimoni. Da quel momento, non ci saranno più il dott. Rossi o la dott.ssa Bianchi, ci saranno solo magistrati espressioni di quello Stato nel quale una comunità deve riconoscersi. In quel momento dovete sentire tutta la responsabilità del vostro lavoro, la missione del rendere giustizia; soltanto con questo spirito di servizio sarete buoni magistrati, altrimenti sarete, nel migliore dei casi, soltanto discreti burocrati.

Tocchiamo ora velocemente alcuni punti a mio parere più rilevanti del nostro dover essere. Non parlo neppure della preparazione giuridica, della quale avete già dato prova vincendo il concorso: essa è la base di tutto il vostro lavoro, e dovrà essere continuamente monitorata con lo studio e l'aggiornamento, come ormai è inevitabile in ogni attività manuale o concettuale. Diamo

anche per scontato che il vostro grado di competenza telematica e informatica sia eccellente, visto che ormai il computer lo usano anche i bambini. Mi auguro che almeno l'inglese diventi una vostra seconda lingua e che col diritto comunitario vi troviate a vostro agio come con quello italiano.

Detto questo sul piano delle cosiddette tecnicità, passiamo alle dolenti note dei difetti, mettendo al primo posto l'arroganza, l'alterigia, la cattiva educazione. Anche dietro i diritti reali, le obbligazioni, le questioni societarie, per non parlare di ogni tipo di reato, vi sono delle persone, con i loro problemi e le loro aspettative. Ognuna possiede una sua umanità e merita rispetto: trattare correttamente e con cortesia il testimone, il difensore, lo stesso imputato è la prima dote del magistrato, quella che può far dimenticare o rendere meno penosi gli intoppi di chi si trova coinvolto nella macchina giudiziaria spesso a sua insaputa, come il noto Joseph K nel "Processo" di Kafka. Penso ai poveri testimoni nelle cause civili e penali, spesso trattati come imputati o sballottati dai rinvii da un'udienza all'altra: un giudice che si scusi con loro per i disagi che affrontano sembra un'araba fenice, invece dovrebbe essere la regola. Né va dimenticata la necessità di una assoluta correttezza nei confronti dei collaboratori, che fanno un difficile lavoro senza il quale il nostro sarebbe vanificato.

Se poi alla cortesia si aggiungesse qualche volta un sorriso non verrebbe certo meno il vostro prestigio. E non si creda che questo significhi essere lassisti o apparire deboli. I giudici deboli che ho conosciuto, specie quelli che in penale erano specialisti in

assoluzioni discutibili (perché è un errore giudiziario condannare un innocente - caso raro -, ma lo è anche assolvere un colpevole), erano persone senza spina dorsale e con la sindrome di Ponzio Pilato, dato che rifuggire dalle proprie responsabilità è più comodo, non dà scrupoli di coscienza e per di più rende simpatici tra gli avvocati. Non è questa l'umanità che vi si richiede, perché la severità della legge si deve riflettere, quando è necessario, nella severità delle decisioni. Ovviamente massima considerazione per il lavoro degli avvocati: non so quanti errori mi abbia risparmiato la presenza di un vali-

do difensore. Naturalmente, non tutti gli avvocati sono perfetti, ed essi difendono interessi di parte, mentre il giudice tutela i diritti della collettività; questo significa attenzione costante e, se necessario, fermezza nei confronti di manovre dilatorie o comunque non conformi a giustizia, ma sempre tenendo presente che per la giustizia la dialettica è essenziale.

Ma non basta il rispetto per gli altri. È ormai di comune dominio che uno dei problemi principali della giustizia è l'eccessiva durata dei processi. Un grande poeta, Giuseppe Ungaretti, inti-

tolò una raccolta di sue poesie "Sentimento del tempo". Ebbene, ogni magistrato dovrebbe essere continuamente assillato da questo sentimento, dalla sensazione che la durata delle cause che tratta si traduce in una sempre minore resa di giustizia, in una vanificazione progressiva del suo stesso lavoro. Per la verità, già nel 1748 Ludovico Antonio Muratori, nel suo libro "I difetti della giurisprudenza", scriveva: "Non ci sarebbe bisogno che io mi mettessi a provare la lunghezza, per non dire l'eternità, delle liti praticate nei nostri tempi... La soverchia e sterminata lunghezza delle liti per tante sottigliezze, giri e rigiri





inventati dall'acutezza dei causidici è diventata un male familiare dell'Italia e di tanti altri paesi cristiani e di sommo incomodo e danno a chiunque per sua disavventura deve sostenere le liti". Persino Shakespeare, nel famoso monologo "essere o non essere", fa dire ad Amleto: "Chi sopporterebbe lo scorno dei tempi, l'ingiustizia dell'oppressore, il ritardo della giustizia - the law's delay - ... potendosene liberare con un semplice pugnale, ecc." Ma se ciò accadeva già nell'Inghilterra elisabettiana e nell'Italia del '700, oggi questi ritardi sono sempre più insopportabili e negativi per l'intero Paese; la magistratura deve farsene carico in prima persona, almeno per quanto è nelle sue possibilità. Perché questo problema dei tempi lunghi si ricollega strettamente ad un altro nostro imperativo morale che una volta si chiamava la "laboriosità" del magistrato, il suo impegno lavorativo che, dobbiamo dirlo, non sempre è all'altezza delle aspettative. Non occorre spulciare le cronache della sezione disciplinare dove i casi di ritardi, a volte enormi, nel deposito delle sentenze sono frequenti; Bastano alcuni dati banali: se, per esempio, a Torino o a Trento i processi civili di primo grado durano in media 500 giorni, mentre gli stessi processi a Potenza, Messina o Caltanissetta durano da 1300 a 1400 giorni (dati del "Sole 24 ore"), è legittima qualche domanda sulla produttività di quegli uffici o l'argomento è tabù? Ancora, se in una stessa sezione civile o penale di un tribunale un giudice scrive venti sentenze all'anno e un altro, a parità di difficoltà media dei processi, ne scrive ottanta qualcuno (in primis il presidente di quella sezione e di quel tribunale) ci può spiegare questo mistero? Ecco uno dei buchi neri del nostro me-

stiere: i magistrati poco efficienti o talvolta, più brutalmente, fanulloni. Capisco che le cure della casa, lo scrivere romanzi o libri di diritto, il giocare a tennis possono apparire prioritari, ma lo Stato ci paga per rendere giustizia in modo decente mentre è indecente sottrarsi ai propri impegni professionali.

Non ci addentriamo nell'argomento, troppo delicato, dei comportamenti sessuali e della vita privata; ma almeno questo credo che lo possiamo chiedere: evitiamo che questi aspetti personali incidano sul lavoro, ed evitiamo i danni di immagine che possono derivare da eccessi di libertà in questo campo. La Chiesa, nella sua millenaria saggezza, predicava: "si non caste, saltem caute". Altrettanto delicato è il discorso sulle frequentazioni, che vanno accuratamente selezionate perché possono provocare pesanti handicap. Del pari va fatto un uso prudente delle proprie convinzioni politiche, che mai devono interferire, come è ovvio, nelle decisioni, ma che non devono comunque offrire la dimostrazione di appartenenza ad uno schieramento.

Sempre restando nell'ambito del prestigio e della fiducia dai quali vorremmo essere circondati non dovremmo dimenticare aspetti apparentemente secondari, ma invece molto incisivi sotto questo profilo: uno di essi è la puntualità negli impegni, specie negli orari delle udienze, perché non vi è cosa più irritante che aspettare il giudice o il p.m. che si è alzato tardi. Ancora, la cura nell'abbigliamento, un argomento che sembra risibile ma che nell'immaginario collettivo, e in una società che fa perno sulla comunicazione, appare invece importante. Guardate come negli

stati più civili sono rispettate le forme: mai i giudici e gli avvocati inglesi rinuncerebbero alle loro buffe parrucche; mai un giudice danese, tedesco o americano andrebbe in udienza con divise scomposte; in Francia anche gli avvocati indossano la toga appena entrano nel Palazzo. Da noi l'uso del bavaglino, prescritto normativamente, è ormai un optional, e quel che si vede sotto le toghe è a volte sconcertante, a cominciare dal petto villosa esibito da certi colleghi in estate. Vedo che sono caduto molto in basso e qui devo fermarmi, ricordando ancora un paio di cose; sappiamo tutti che l'art. 132 del codice di procedura civile e l'art. 546 del codice di procedura penale impongono la "concisione" nelle motivazioni delle sentenze (attenzione, non la "circoncisione", come si è espresso poco fa un giovane deputato alla Camera): allora scrivere sentenze fiume non è sempre inevitabile e talvolta le rende difficilmente leggibili, mentre imparare a scrivere poco e chiaro è un esercizio non facile ma conforme alla legge. E forse un uso più corrente del "ritenuto che" alla francese (come d'altronde fa ampiamente la Corte Costituzionale anche in certe sue lunghe ordinanze) potrebbe favorire la concentrazione del ragionamento. Inutile poi raccomandare l'uso del buon italiano, che si mantiene solo leggendo tanti libri e non solo gli twitter. Finisco chiedendovi di ricordare in ogni momento che state maneggiando un potere che Condorcet definiva "odioso" e Montesquieu "terribile"; a voi, e questo è il mio augurio più amichevole, il renderlo giusto e soprattutto umano.



# Plauso per un successo!

## L'apprezzamento alla Fondazione per l'ottimo lavoro svolto in occasione della quarta Biennale Democrazia

*Pubblichiamo di seguito la lettera che la Biennale Democrazia, nelle firme del Direttore Organizzativo Angela La Rotella e del Presidente, Gustavo Zagrebelsky, ha indirizzato alla Presidente della Fondazione Fulvio Croce per esprimere ringraziamenti ed elogi per il lavoro svolto.*



Alla cortese attenzione di

Emiliana Olivieri  
*Presidente*

Fondazione per l'Avvocatura Torinese  
Fulvio Croce

*Caro Presidente,*

a conclusione della quarta edizione di Biennale Democrazia vogliamo esprimerVi i più sentiti ringraziamenti per tutto il lavoro fatto insieme e per le energie investite nell'organizzazione degli appuntamenti di Biennale Democrazia.

Il grande interesse del pubblico, con la partecipazione di decine di migliaia di cittadini, soprattutto giovani, dimostra quanto i contenuti affrontati abbiano risposto al bisogno di riflessione e confermano ancora una volta la grande energia civile e il forte impegno della nostra città e dei nostri cittadini, qualità che gli ospiti di Biennale Democrazia hanno riconosciuto e applaudito.

Poter annoverare la Vostra bellissima sala tra le sedi della manifestazione ha costituito un ulteriore motivo di apprezzamento da parte degli ospiti e una preziosa occasione per il pubblico per conoscere uno spazio così prestigioso.

È con grande piacere dunque che vogliamo condividere con Voi il successo di questa quarta edizione, il riscontro della stampa e del pubblico, i complimenti che in questi giorni abbiamo ricevuto e riceviamo: un risultato possibile grazie all'apporto e al sostegno dei Vostri uffici e delle Vostre professionalità.

Nella speranza di continuare a costruire in futuro proficui momenti di collaborazione, l'occasione è gradita per porgerVi il nostro affettuoso saluto.

Angela La Rotella  
Direttore Organizzativo  
*Biennale Democrazia*

Gustavo Zagrebelsky  
Presidente  
*Biennale Democrazia*



# Seminario sulla difesa penale internazionale

dell'Ordine degli Avvocati di Torino

*Riceviamo e pubblichiamo con estremo piacere il ringraziamento ricevuto dalla UNICRI "United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute" per la consueta collaborazione annuale intervenuta con il nostro Ordine per il Seminario sulla Difesa Penale Internazionale.*

*La Redazione*

Caro Presidente,

ti scrivo per darti notizie circa l'esito del Seminario sulla Difesa Penale Internazionale, che come ben sai si è svolto la settimana scorsa dal 27 al 30 aprile presso la sede UNICRI al Campus delle Nazioni Unite.

L'edizione appena conclusasi ha riscontrato un gran successo tra i partecipanti, se possibile ancora maggiore rispetto agli anni passati. Quattro partecipanti come sai sono stati selezionati tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Torino che hanno presentato domanda di ammissione, ed i selezionati hanno potuto partecipare grazie alle borse di studio che l'Ordine ha gentilmente messo a disposizione.

Ti volevo segnalare i nomi di questi 4 partecipanti, che sono appunto i seguenti:

1. Andrea Scozzaro
2. Elena Atzeni
3. Victor Soimu
4. Giuseppe Damini

Siamo stati molto felici di accogliere questi quattro ragazzi meritevoli, che hanno dimostrato spiccato interesse nella materia, ed hanno partecipato attivamente a tutte le attività pratiche che sono proprio il punto di forza del Seminario.

Vorrei pertanto ringarziarti, a nome di Giusi Maddaluno e Ivana Roagna, e ovviamente di tutto lo staff della unit di formazione avanzata, per aver ancora una volta voluto rinnovare la fiducia nei confronti della nostra attività formativa.

Ci auguriamo che la collaborazione con il Consiglio dell'Ordine si rinnovi ancora in futuro, sia nell'ambito di questa ormai consolidata attività formativa, sia in possibili nuovi progetti di formazione.

Un caro saluto e a presto,

Cristina Nardelli

# Un piccolo granello di sabbia. Ricordo di Bianca Guidetti Serra

di Pietro POLITO  
*Fondazione Gobetti*

**È** passato un anno dalla morte di Bianca Guidetti Serra. La sua presenza è viva in me e tra gli amici che hanno lavorato con lei al Centro studi Piero Gobetti, di cui è stata tra i fondatori nel 1961 e Presidente dal 1994 al 2002. Nell'incontro con lei ho apprezzato due sue virtù, il culto dell'amicizia e la pratica della democrazia, che conformavano il suo modo di agire e di porsi verso l'altro.

Chi vorrà conoscerne la vita può leggere la sua autobiografia (*Bianca la rossa*, con Santina Mobiglia, Einaudi, Torino 2009), scritta con misura, sobrietà, senza enfasi. Nelle pagine del libro si susseguono la famiglia; l'amore; la scoperta del pregiudizio con le leggi razziali; l'incontro con la fabbrica e l'interesse per i problemi sociali; il comunismo a cui si avvicina agli inizi del '43; la Resistenza e i Gruppi di difesa della donna; il non facile cammino di una donna avvocato "nell'ambiente chiuso e conservatore delle aule dei tribunali"; la rottura con il Partito Comunista nel 1956, quando "amaramente" prende atto che "il comunismo era anche altro"; la militanza senza partito (Unione donne italiane, Anpi, Circolo della Resistenza, Unione culturale, Circolo di cultura socialista, Centro studi Piero Gobetti); l'impegno per un "internazionalismo democratico dei diritti umani" e per i diritti dell'infanzia; i grandi processi di cui è stata protagonista: la banda Cavallero, il lungo Sessantotto nei tribunali, le schedature Fiat, le Brigate Rosse, le fabbriche della morte; l'esperienza nel Consiglio comunale di Torino con Democrazia Proletaria e in Parlamento con il Partito democratico della sinistra). Una vita piena e feconda che, come ho detto all'inizio, è stata vissuta nel culto dell'amicizia e nella pratica della democrazia, stando dalla parte delle donne. C'è un capitolo nella sua autobiografia che s'intitola: "Il secolo delle donne" e che inizia così: "Sono convinta che la rivoluzione più profonda e duratura del Novecento sia stata quella che riguar-

da le donne". Tra le altre cose con ragione Bianca osserva che si è superato il patriarcato ma forse non il maschilismo.

Un capitolo importante della sua vita è costituito dalle amicizie, in particolare con le donne ma non solo, con persone note (Clara Bovero, Ada Gobetti, Primo Levi), ma anche ignote. Donne incontrate nei Gruppi di difesa della donna, molte di loro ritrovate in seguito quanto ha scritto il libro *Compagne* (1977), altre conosciute nell'esercizio della sua professione di avvocato; "donne spesso semplici e illetterate che tuttavia mi hanno insegnato molte cose". Nella sua autobiografia si legge che l'amicizia è "una dimensione fondamentale della vita, più stabile e rassicurante dei rapporti amorosi che hanno le loro turbolenze". D'altra parte nell'amicizia "si può essere tranquillamente poligami, ogni amico e amica ha la sua speciale singolarità in cui troviamo una corrispondenza con i nostri molteplici bisogni e interessi. Ciascuna amicizia è un po' speciale, ha una sua storia, dei ricordi e delle esperienze condivise. È una relazione basata sullo scambio e sulla scelta reciproca, cui riconosco un importante valore umano e sociale". Penso che le sarebbe piaciuto questo pensiero di un amico perduto questo mercoledì 24 giugno, lo stesso giorno in cui lei se ne è andata l'anno scorso: "L'onnipotenza è una visione unilaterale di sé che fa smarrire le relazioni con sé stessi e con gli altri".

Bianca è stata una donna del fare, "cercando sempre di essere me stessa". I fatti concreti valgono più dei discorsi, la moralità delle persone più delle idee, che pure contano ma non raramente servono più per nascondere, confondere che per chiarire e capire. "Nel mestiere e nella militanza - ha scritto - ho cercato di far valere, contro la legge del più forte, i diritti dei più deboli. Non mi sono mai sentita antagonista per principio. Quando mi sono battuta contro qualcuno era per difendere qualcun altro".



Bianca Guidetti Serra

La democrazia è stata per lei un assillo che non la lasciava in pace. Un vero e proprio tormento accresciutosi nella sua esperienza istituzionale, in ambito cittadino e nazionale, per le sorti della nostra democrazia: "una democrazia acerba, che la politica non riesce a riempire di significati concreti e vitali, anzi può addirittura imbarbarirla, come abbiamo vieppiù visto negli ultimi anni, riducendosi troppo spesso a spettacolo, demagogia, ambizione o tor-naconto personale che svilisce le stesse istituzioni rappresentative.

Dalla sua stessa vita ci vengono due ammaestramenti.

In primo luogo, "la democrazia bisogna volerla e costruirla", non rinunciando alla nostra libertà di scegliere e di immaginare altri mondi possibili.

Si tratta di un processo non di un dato naturale. Non è una conquista acquisita una volta per tutte. La democrazia può esaurirsi. La sua esistenza, se non la sopravvivenza, dipende dalla nostra capacità di non smarrire il filo delle sue ragioni, un filo da riannodare e intessere costantemente.

In secondo luogo, "la democrazia si impara facendola", praticandola e non continuando a mantenere i cittadini sotto tutela.

Da questo punto di vista "bisogna ammettere che

siamo ai primordi", evitando indulgenze, illusioni, delusioni. Il filo delle ragioni della democrazia è sottile, se troppo stretto si spezza, se troppo lento non stringe nulla: "Da apprendisti, quali siamo, della convivenza democratica, dovremmo curarne il tessuto, impedirne gli sfrangiamenti a partire dal piano della cultura e dell'etica del discorso pubblico".

La democrazia è un insieme di regole per convivere nel rispetto e nella tolleranza reciproca. Inoltre è "una cultura, un atteggiamento morale con un senso del limite che predispone a capire le ragioni degli altri, a resistere alle tentazioni e agli incanti dei fanatismi, a riconoscere anche nei nemici delle persone". Nelle pagine finali della sua autobiografia Bianca ci invita a un bilancio, ci sprona a ragionare sul rapporto tra cultura e democrazia, sui fondamenti della convivenza sociale, sui mezzi e i fini della politica.

Il bilancio, come potrebbe essere altrimenti?, è agrodolce: "Penso che il nostro tempo abbia maturato le premesse di una società democratica ma non so se abbiamo saputo valorizzare e interiorizzare compiutamente i principi che ne sono alla base, e le conseguenti responsabilità. Ciò che infine mi chiedo è se abbiamo costruito argini sufficienti a garantire quei diritti che rendono il mondo più vivibile".

Se è vero, come è vero, che "ogni generazione deve fare le sue esperienze, mettersi alla prova nel suo tempo", ciascuno di noi viene chiamato a portare il proprio piccolo granello di sabbia: "Il mondo va un po' dove vuole, né si lascia pilotare, e nel fluire degli eventi ciò che ciascuno di noi può fare è poco più del classico granello di sabbia. Ma anche un piccolo granello di sabbia, unendosi ad altri, può creare degli argini a correnti pericolose, può inceppare ingranaggi e meccanismi diversi. Non bisogna arrendersi, rinunciare al cambiamento per quanto parziale, mai definitivo e salvifico".





# Violenza di genere e valori familiari

## Qualche riflessione sulle recenti modifiche in materia penale

di Silvana FANTINI

**I**l contrasto della violenza di genere ha visto negli ultimi anni significativi interventi a livello nazionale ed europeo, volti ad incrementare l'importanza delle misure di prevenzione e di protezione e a valorizzare la tutela processuale della persona offesa.

Per garantire uno spazio comune di giustizia senza frontiere, il recentissimo decreto legislativo 9/15<sup>1</sup> disciplina il riconoscimento reciproco con gli altri Stati UE degli ordini di protezione interni: il giudice italiano che dispone la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa avvisa quest'ultima della possibilità di instare per l'emissione di un ordine di protezione europeo<sup>2</sup>. Se richiesto, il medesimo giudice lo emetterà e lo trasmetterà allo Stato europeo competente, domandandone l'esecuzione.

Parimenti le Corti d'Appello Italiane sono chiamate a riconoscere e ad applicare gli ordini di protezione di altri Stati della C.E.

La centralità delle misure preventive e di protezione emerge anche dalle disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere introdotte dal D.L. 93/13 convertito dalla L. 119/13<sup>3</sup> e dalle modifiche, per lo più procedurali, introdotte come anticipata attuazione alle linee tracciate dalla Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia nel giugno 2013. Si è data maggiore rilevanza ed estensione applicativa

all'ammonimento del questore<sup>4</sup> (anche su segnalazione di terzi, purché non anonimi, estese a ipotesi di percosse e lesioni personali aggravate in ambito domestico), prevenendo, tra l'altro, l'obbligo di revocare il porto d'armi alla persona diffidata e la possibilità della sospensione della patente di guida.

Si è conferito alla polizia giudiziaria un potere precautelare per l'allontanamento dalla casa familiare<sup>5</sup>, si è consentita l'applicazione di detta misura coercitiva da parte del Giudice<sup>6</sup> anche per il reato di lesioni, aggravate o procedibili d'ufficio, per se fuori dei limiti edittali di cui all'art.280 c.p.p. e con l'utilizzo del braccialetto elettronico.

La volontà di dare una maggior tutela nel corso del procedimento penale alla vittima del reato emerge, tra l'altro, dall'introduzione di un nuovo regime di obblighi di comunicazione.

Al momento dell'acquisizione della notizia di reato, la persona offesa dovrà essere informata<sup>7</sup> del diritto di nominare un difensore, nonché della possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato<sup>8</sup>.

Essa, inoltre, laddove si proceda per reati commessi mediante violenza alla persona, a pena di inammissibilità, dovrà avere comunicazione, a cura della difesa, delle istanze volte ad ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare e le dovrà essere comunicato l'esito, se favorevole all'imputato<sup>9</sup>.

1 Il Dlgs 11/2/15 n.9 dà l'attuazione alla direttiva 2011/99/UE volta a garantire la libera circolazione delle persone ed a prevenire molestie, rapimenti, stalking ed altre forme indirette di coercizione.

2 L'art.5 Dlgs 11/2/15 n.9; artt.282 bis 282 ter c.p.p.

3 Il DI 14/8/2013 n.93, convertito con modifiche dalla L. 15/10/13 n.119, ha costituito un adeguamento anticipato alle linee tracciate dalla Convenzione di Istanbul che, ratificata dall'Italia nel giugno 2013, è entrata in vigore il 1/8/2014

4 Artt.8 e 11 del D.l.11/09 convertito con L.38/09, modificati dall'art.1 c.4 D.l.93/14

5 Art.384 bis c.p.p. introdotto dall'art.2 D.l.93/14

6 Art.282 bis c.6 c.p.p. modificato dall'art.2 D.l.93/14

7 Art 101 c.p.p. modificato dall'art.2 D.l.93/14

8 Esteso dall'art. art.2 D.l.93/14 anche al di fuori dei limiti di reddito ai reati di maltrattamenti, mutilazione di organi genitali femminili e stalking

9 Sui profili applicativi vedansi: l'ord. 4/11/13 del GIP del Trib. di Torino; Cass. Pen. VI 5/2/15 n.6717; Cass.pen. II 20/6/14 n.29045

Parimenti sono previsti avvisi obbligatori in caso di archiviazione, a prescindere dalla formulazione di una richiesta<sup>10</sup>, e della conclusione delle indagini<sup>11</sup>, ma solo per le ipotesi di reato di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.

Laddove si proceda per detti delitti, la tutela delle persone offese si esplicherà anche attraverso la loro audizione in incidente probatorio o a dibattimento con modalità protette<sup>12</sup>. Inoltre, nel caso di procedimenti per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., la revoca della querela potrà avvenire solo in sede processuale.

Ma il DI 93/13 ha effettuato un adeguamento alle linee guida ed ai principi enunciati nella Convenzione di Istanbul<sup>13</sup> anche con modifiche del diritto sostanziale.

Due di esse, in particolare, rappresentano il segno di un mutamento dei valori sottesi al matrimonio ed ai rapporti interpersonali, mutamento stimolato dal richiamo che la Convenzione rivolge agli Stati affinché considerino come più gravi i fatti di violenza commessi contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità.

Certamente l'ambito familiare ed i rapporti affettivi costituiscono causa di maggior vulnerabilità dell'individuo per il naturale abbassamento delle difese conseguenti all'affidarsi "all'altro".

Da ciò discende l'introduzione dell'aggravante del comma 5 quater all'art. 609 ter C.P. e la modifica di quella già prevista dal comma 2 dell'art. 612 bis C.P. In entrambi i casi la novella legislativa prevede un inasprimento delle sanzioni per reati di violenza sessuale o di atti persecutori laddove le relative condotte siano state poste in essere dal "coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza".

Dall'enunciazione di tali aggravanti si possono trarre principi a livello sistematico di un certo interesse. L'intervento legislativo consolida la volontà, già manifestata all'atto dell'introduzione del reato di atti persecutori, di dare rilevanza anche alla mera relazione affettiva.

Quest'ultima è causa di un abbassamento delle difese della vittima che la rendono particolarmente vulnerabile. Anche nell'ambito di questo tipo di rapporti, non connotati dalla convivenza, la protezione e l'affidamento reciproco paiono essere con-

siderati dal legislatore valori di riferimento.

Ma, soprattutto, l'introduzione dell'aggravante relativa al reato di violenza sessuale e la modifica di quella prevista per gli atti persecutori, sancendo un maggior disvalore delle condotte nell'ambito del rapporto matrimoniale tra coniugi non separati, necessariamente vincolano l'interprete a declinare nell'accezione del rispetto della persona e del pieno sviluppo della sua personalità gli obblighi tradizionalmente assunti col coniugio.

Si può dire, dunque, definitivamente abbattuto il paravento del matrimonio che in passato aveva legittimato la tollerabilità di condotte prevaricatrici, sia sotto il profilo dell'atto sessuale che sotto quello di comportamenti impositivi, molesti e deprimenti che affliggano il coniuge più debole.

Nel 1925 il Carnelutti collocava il diritto del marito sul corpo della moglie tra i diritti reali, alla stregua di quello di proprietà. Il Vassalli, nel 1944, dissertando ironicamente su tale teorizzazione incentrata sullo "jus in corpore" o "jus in corpus" spettante al marito, suggeriva la possibilità di "configurare la donna come un fondo servente di una servitù d'amore".

A prescindere da queste notazioni di "colore" giuridico, per molto tempo non si ritenne in giurisprudenza che la congiunzione carnale contro il volere della sposa ricadesse sotto la previsione dell'art. 519 c.p. (ora abrogato e sostituito dall'art. 609 bis e seguenti c.p.), a meno che non fosse effettuata nei confronti del coniuge separato, o per atti "contro natura", o che mettessero in pericolo la vita o la salute della moglie.

Si è dovuto attendere sino ad oltre la metà degli anni settanta, dopo la riforma del diritto di famiglia, perché si affermasse la sussistenza del reato di violenza sessuale a carico del marito non separato che avesse costretto la moglie alla congiunzione carnale. Ulteriori venti anni sono stati necessari perché il nostro ordinamento, con la legge 66/96, inserisse il reato di violenza sessuale tra quelli contro la persona, togliendolo dal novero di quelli contro la pubblica moralità ed il buon costume.

Il sottrarsi al diritto-dovere alla soddisfazione della reciproca concupiscenza è stato a volte anche ritenuto rientrare nella condotta riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 570 c.p..

Certamente, il dissenso ingiustificato a rapporti affettivi e sessuali con il coniuge è ritenuto costituire, sotto il profilo civile, gravissima offesa alla personalità del partner<sup>14</sup>.

Ora l'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 609 ter C.P. nel caso di coniuge anche non separato san-

10 Tale obbligo era già previsto solo per il reato di cui all'art.572 c.p.se,

11 Art 415 bis c.p.p modificato dall' art.2 D.I.93/14

12 Art.499 c. 4 quater come modificato dall' art.2 D.I.93/14

13 Vedasi nota 3

14 Cass. civ. sez. I 23/3/05 n.6276

cisce il maggior disvalore della condotta posta in essere da chi non ottemperi al dovere di protezione e di rispetto del coniuge.

Tale aspetto prevale sia su quello della minore invasività del fatto di reato, se proveniente da persona legata alla vittima dalla domestichezza e dall'intimità nascente dal matrimonio, sia sulla minore pregnanza dell'elemento soggettivo che sostiene l'atto di chi costringe il coniuge (e non una persona estranea) a subire o a compiere atti sessuali, nonché sulla legittimità della aspettativa da parte del coniuge di adempimento del diritto - dovere in materia di rapporti sessuali nascente dal matrimonio. Quanto all'aggravante relativa al reato di cui all'art. 612 bis, l'introduzione della congiunzione "anche" nel secondo comma obbliga a ritenere che tale reato sia contestabile al coniuge in costanza di matrimonio con convivenza in atto, rompendo gli schemi precedentemente elaborati dalla giurisprudenza prevalente che, invece, in tale situazione affermava configurabile solo il reato di maltrattamenti, relegando quello degli atti persecutori al contesto extramatrimoniale o di convivenza cessata.

Ciò crea certamente problemi interpretativi nella necessaria distinzione tra le due fattispecie di reato, ma è elemento utile ad evidenziare come il legislatore abbia voluto ritenere abbassata la soglia di ciò che ciascuno dei coniugi è tenuto a sopportare dall'altro coniuge. La dedizione alla famiglia e l'obbligo di fedeltà non devono essere l'alibi per una pretesa di supina osservanza di ordini e regole nell'ambito di un regime di vita restrittivo delle libertà della persona imposto dal coniuge più forte. E che sia questa la corretta cifra interpretativa è desumibile anche dall'apprezzamento progressivo di dottrina e giurisprudenza relativamente al risarcimento dei danni conseguenti a condotte endofamiliari, anche non tali da assurgere a rilevanza penale. Dagli inadempimenti, dalle offese, dalle cattiverie, dai soprusi in famiglia sempre più si fa discendere e si incrementa un corollario risarcitorio connesso con una nuova valutazione dei doveri nascenti dal matrimonio, con l'accertato disvalore della mancanza di protezione e di rispetto e con la compromissione della realizzazione della personalità del partner. "La violazione degli obblighi conseguenti al matrimonio può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione di risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpreto alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008"<sup>15</sup>.



Quanto al profilo delle condotte che incidono sulla sfera sessuale appare, in fine, interessante ricordare che giurisprudenza relativamente recente<sup>16</sup> ha affermato che la compromissione anche solo psichica della sfera sessuale rappresenta un danno risarcibile.

15 Cass. civ. sez. VI 16/2/2015 n. 3079

16 Cass. civ. sez. III 11/6/2009 n. 13547

# Brevi note sul D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e sul processo di riforma

di Alessandro GUGLIELMINO, Ennio LENTI, Magda NAGGAR, Effiong L. NTUK

**L**e nuove norme in materia di processo civile (L. 10 novembre 2014 n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") sono state emanate con dichiarato proposito di assegnare alla giustizia privata il compito di definire parte del contenzioso, sottraendolo alla giustizia togata. La recente normativa si raccorda con il precedente provvedimento di cui al D.L. 69/2013 (c.d. "del fare"), attuato soltanto con il bando del settembre 2014 ed emanato con l'intento di smaltire il pesante arretrato delle Corti d'Appello mediante l'arruolamento di nuovi magistrati onorari.

Ancora una volta si è fatto ricorso alla decretazione d'urgenza affidata all'elaborazione di pochi esperti, nel tentativo di risolvere problemi annosi che abbisognerebbero di un intervento organico e di approfondita elaborazione del Parlamento.

Sulle soluzioni adottate numerosi sono già stati i commenti in proposito e molti di essi hanno ricordato i pleorici interventi di riforma del processo civile succedutisi negli ultimi anni, che attestano il complessivo insuccesso dei precedenti tentativi.

È presto per giudicare con certezza se anche questa riforma risulterà inefficace, tuttavia alcuni ragionevoli giudizi e previsioni si possono già formulare.

Il primo negativo rilievo riguarda ancora una volta la presunta necessità di attuare le riforme "senza oneri aggiuntivi per lo Stato", non tenendo conto che, tra i principali paesi dell'Unione Europea, l'Italia è quello che meno investe nell'ambito della giustizia, a dispetto degli ormai numerosi studi che attestano la perdita di miliardi di investimenti e di alcuni punti di PIL a causa delle inefficienze del sistema giudiziario.

A nostro giudizio le nuove risorse servirebbero principalmente ad aumentare in modo stabile il numero dei magistrati attraverso pubblico concorso

ed è ovvio in partenza che, in mancanza di fondi aggiuntivi, gli interventi attuati dal governo potranno soltanto avviare a soluzione alcune criticità, magari giungere a qualche parziale risultato, non certo affrontare la situazione di grave crisi della giustizia con misure adeguate.

Entrando nel merito delle misure adottate, tralasceremo di commentare le misure volte principalmente a compiacere l'opinione pubblica, come quelle sulle ferie dei magistrati, mentre altri interventi relativi alla negoziazione assistita ed all'arbitrato si aggiungono al precedente tentativo di alleviare il carico di lavoro della giustizia togata, già operato con l'introduzione della media-conciliazione obbligatoria che tuttavia, in termini di grandi numeri, non ha prodotto significativi risultati.

Il reclutamento di magistrati onorari presso le Corti d'Appello ha ancora una volta carattere temporaneo e il nostro personalissimo giudizio (se proprio si riteneva indispensabile adottare tale misura) è che sarebbe stato più opportuno nominare giudici onorari in primo grado, dirottando semmai i giudici togati verso le Corti, in ragione della maggior complessità del giudizio d'appello e dell'importanza dei suoi esiti, ancor più alla luce delle notevoli restrizioni previste per il giudizio di legittimità, cosicché la sentenza di secondo grado assume spesso carattere definitivo.

Del tutto ingiustificato, comunque, appare il limite di età per la presentazione delle domande, previsto in 60 anni per gli avvocati e in 75 anni per magistrati in pensione e professori universitari, in probabile contrasto con la Direttiva Comunitaria 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che vieta le discriminazioni per ragioni di età.

Le misure in materia di esecuzione appaiono contraddittorie e complessivamente non rilevanti nella soluzione dei problemi, anche se alcune di esse (la ricerca dei beni del debitore attraverso le banche dati) decisamente opportune e in linea con i tempi. Assai più complesse, come vedremo, le valutazioni



sulle nuove norme procedurali in materia di diritto di famiglia.

### 1. Sull'arbitrato deflattivo.

**1.1.** L'articolo 1 del decreto legge (recante "Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria") prevede il c.d. 'arbitrato deflattivo' cioè finalizzato, in conformità al titolo stesso del decreto, a sottrarre alla magistratura una parte del lavoro che le compete in funzione di una sua maggior efficienza nelle cause che rimangono riservate alla sua decisione.

Nei procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello, in caso di istanza congiunta delle parti, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui ha sede il Tribunale.

Al magistrato spetta però di verificare che si tratti di una controversia assoggettabile alla giurisdizione arbitrale (secondo quanto indicato nel primo comma dell'art. 1) e cioè che non abbia ad oggetto diritti indisponibili, che non verta in materia di lavoro (con la precisazione, introdotta in sede di conversione del d.l. che la devoluzione agli arbitri è consentita "nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale"), previdenza ed assistenza sociale e che non sia già stata assunta a decisione.

**1.2.** Il presidente del Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere alla nomina degli arbitri (scelti esclusivamente tra gli avvocati, non a caso si parla anche di arbitrato 'forense'), individuati o dalle parti concordemente o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine tra gli avvocati con almeno

cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo e che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive comportanti la sospensione dall'albo.

All'uopo gli avvocati interessati dovranno rendere all'ordine una dichiarazione di disponibilità.

Opportunamente la legge di conversione ha disposto che con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, siano stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati con riguardo, in particolare, alle competenze maturate nella materia del contendere. Ancora più opportune ed ispirate ad esigenze di giustizia distributiva sono la previsione, auspicata da più parti, di sistemi di designazione automatica degli arbitri e quella di incompatibilità dell'incarico arbitrale con la funzione di consigliere dell'ordine (l'incompatibilità vale anche per la consulenza successiva).

**1.3.** Sembra peraltro improbabile che le parti decidano di devolvere agli arbitri una causa trattata in grado di appello, laddove vi sia già stata una sentenza di primo grado, che è provvisoriamente esecutiva e che ha già accolto le ragioni di una parte.

Quanto alle cause pendenti in primo grado, fermo restando che nulla vietava già in precedenza alle parti di stipulare un compromesso, l'innegabile vantaggio della celerità nella definizione della causa in tal caso non dovrebbe essere frenata, a quanto pare, dal problema di costi maggiori (dal momento che con il medesimo decreto ministeriale già citato verranno stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri); è quindi possibile che il tentativo legislativo conduca a risultati concreti nonostante la mancanza di soli-

darietà (introdotta dal d.l.) tra le parti nel debito verso gli arbitri per il pagamento del loro onorario.

Merita approvazione anche la possibilità, introdotta espressamente in sede di conversione, della nomina di un arbitro singolo in luogo del collegio di arbitri (naturalmente più oneroso) nelle cause di valore inferiore ad euro 100.000,00.

Altro elemento che faciliterà il ricorso all'arbitrato deflattivo è costituito dalla previsione secondo cui nelle controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte una pubblica amministrazione, che il consenso di quest'ultima alla richiesta di promuovere l'arbitrato si intende in ogni caso prestato salvo l'espresso dissenso scritto manifestato nei trenta giorni dalla richiesta.

### 2. Sulla negoziazione assistita.

**2.1.** La negoziazione assistita rappresenta un nuovo istituto che va ad affiancarsi (lo chiarisce espressamente l'art. 3, 5° comma, del d.l.) alla c.d. mediaconciliazione già dichiarata incostituzionale e poi reintrodotta in forma obbligatoria come condizione di procedibilità in alcune materie.

Essa, così come configurata dal nostro legislatore, consiste in una duplice attività: dapprima nella stesura della convenzione di negoziazione, in cui le parti convengono, per un certo periodo di tempo, di impegnarsi a risolvere bonariamente una possibile controversia, e quindi nell'attività di negoziazione vera e propria.

La legge di conversione ha precisato che la procedura può essere esperita "da uno o più avvocati" e che le amministrazioni pubbli-

che obbligatoriamente devono affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura ove presente.

Gli avvocati (chi più chi meno...) da sempre, anche se magari non sempre con il necessario impegno, tentano la conciliazione stragiudiziale – ed anche giudiziale – della causa. La differenza, adesso, con riferimento alla conciliazione stragiudiziale consisterebbe nell'esito di tale tentativo, rappresentato dalla formazione di un titolo esecutivo.

La nuova procedura è obbligatoria, avendo il legislatore stabilito la sanzione dell'improcedibilità della causa, in una serie importante di materie ma con esclusione di quelle per cui è già stabilito l'esperimento della mediaconciliazione nonché nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori: il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e quando si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

E' da segnalare il fatto che la legge prevede che non sia dovuto il compenso all'avvocato che assista una parte avente i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato; quindi il difensore dovrebbe adoperarsi per addivenire ad una conciliazione in esito alla quale egli non verrebbe per nulla remunerato, come nel gratuito patrocinio di lontana memoria.

**2.2.** La procedura di negoziazione assistita è descritta sinteticamente dal d.l. ed ha una durata non inferiore ad un mese e non superiore a tre, ma è prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

La negoziazione assistita può essere esperita in qualsivoglia materia tuttavia non deve riguarda-

re diritti indisponibili né (ex art. 2, 4° comma, d.l. così come convertito in legge) vertere in materia di lavoro.

Viene introdotto un nuovo caso, dopo quello della procura alle liti, di potere di certificazione degli avvocati i quali attestano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione "sotto la propria responsabilità professionale".

Notevole e da non dimenticare è anche la previsione di un obbligo deontologico di informazione del cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

**2.3.** Aumenta la schiera di ADR presente nel nostro ordinamento ed anche, per gli avvocati, la possibilità di incappare in errore. Anche per tale motivo si sono levate numerose voci volte a chiedere l'alternatività tra le due ADR (mediaconciliazione e negoziazione assistita) onde evitare incertezze procedurali.

L'art. 7 del d.l. (ovvero la possibilità di fare ricorso alla negoziazione assistita anche in materia di lavoro) è stato soppresso in sede di conversione del decreto legge.

### **3. Sulle modifiche in tema di tutela del credito e di esecuzione forzata**

**3.1.** Gli articoli da 17 a 19 del D.L. 132/2014 introducono rilevanti novità in materia di esecuzione forzata, volte, nell'intenzione del legislatore e per usare le parole con cui quest'ultimo intitola il capo V del D.L., alla "tutela del credito" e alla "semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata".

Sotto il profilo della tutela del credito, certamente importante è la disposizione di cui all'art. 17, che, integrando il dettato dell'art. 1284 c.c., prevede che dal momento della proposizione della domanda giudiziale, in difetto di

pattuizione tra le parti, il saggio degli interessi legali sarà quello fino ad oggi previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Si tratta di un rilevante aumento degli oneri per il debitore inadempiente, certamente corretto ove volto ad impedire che il processo venga strumentalizzato al fine di procrastinare indebitamente il momento dell'adempimento, che potrebbe però rivelarsi eccessivo nei casi di soccombenza che potremmo definire "incolpevole", e cioè in controversie di difficile lettura e soluzione.

Altro discorso è poi quello dell'effettività della norma in esame – e quindi, più in generale, dell'efficienza del processo di esecuzione forzata – argomento cui il legislatore si dedica nel successivo art.19 del Decreto.

**3.2.** Prima, però, l'art. 18 del Decreto interviene sul sistema di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, riformandolo radicalmente.

In particolare, con l'anzidetta disposizione, intervenendo sugli articoli 518, 543 e 557 c.p.c., vengono introdotti termini brevi e perentori per l'iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare – quindici giorni –, del pignoramento presso terzi – trenta giorni – e del pignoramento immobiliare – quindici giorni –; termini tutti decorrenti dal momento della consegna al creditore procedente, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, dell'originale del verbale di pignoramento ovvero dell'atto di citazione ovvero ancora dell'atto di pignoramento e termini tutti, come si è accennato, previsti a pena di inefficacia del pignoramento.

Cambiano, dunque, oltre ai tempi, anche le modalità pratiche dell'iscrizione a ruolo: non sarà

più l'Ufficiale Giudiziario a depositare l'originale del verbale di pignoramento mobiliare o dell'atto di pignoramento nella Cancelleria del Tribunale, poiché tale operazione dovrà essere svolta, nei termini perentori sopra indicati, dal difensore del creditore procedente, al quale gli originali saranno consegnati dall'Ufficiale Giudiziario.

Il giudizio sulla disposizione non può che essere fortemente negativo.

Le nuove modalità di iscrizione a ruolo e, soprattutto, i ristretti tempi per la sua effettuazione costituiscono, infatti, esclusivamente un onere per la parte creditrice, che invece la riforma intenderebbe tutelare.

Immotivatamente gravoso appare, in particolare, l'onere di iscrizione a ruolo nel termine di trenta giorni del pignoramento presso terzi, ove si consideri che, non essendoci sanzione per la dichiarazione inviata dal terzo oltre i dieci giorni di legge, saranno numerosissimi i casi in cui il creditore procedente sarà costretto a procedere all'iscrizione a ruolo, con i relativi oneri fiscali, senza sapere se il pignoramento sia stato fruttuoso o meno.

E ciò, si badi bene, senza che, evidentemente, vi sia alcun speculare vantaggio ai fini dichiarati della semplificazione e, tantomeno, dell'accelerazione, posto che l'eccessiva durata del processo esecutivo non è certo determinata dai tempi dell'iscrizione a ruolo.

Si tratta, dunque, di una norma esclusivamente di facciata, che, valendosi della facile e ingannevole equazione: previsione di un termine breve a carico delle parti = accelerazione del processo, si pone in realtà in patente contrasto con la ratio dichiarata di tutela del credito, e quindi del creditore e pone il legittimo dubbio che lo scopo sia invece tutt'altro,

e consista in un vantaggio per le casse dello Stato con introito dei contributi unificati e degli altri oneri di iscrizione a ruolo, che, immutata la normativa attuale, non sarebbero invece stati versati nei numerosi casi nei quali il creditore, una volta conosciuta la dichiarazione del terzo pignorato, non avrebbe proceduto all'iscrizione a ruolo.

**3.3.** L'art. 19 del Decreto reca rilevanti modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, al dichiarato fine di semplificare e rendere maggiormente efficiente il processo esecutivo.

### 3.3.1.

Un primo gruppo di interventi riguarda la procedura di pignoramento presso terzi.

Anzitutto, cambia il giudice competente: ai sensi del nuovo art. 26-bis c.p.c., fuori dei casi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, il giudice competente è quello del luogo in cui ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede il debitore, e non più quello in cui ha la residenza o la sede il terzo pignorato, come previsto dal previgente art. 26, 2° comma, c.p.c. La modifica è in linea con l'esclusione, parimenti sancita dall'art. 19 in discorso, della necessità della comparizione del terzo per rendere la dichiarazione in udienza; meglio tuttavia avrebbe fatto il legislatore, a parere di chi scrive, ad individuare il giudice competente in quello in cui ha la residenza o la sede il creditore, soluzione che, da un lato, sarebbe stata maggiormente in linea con la ratio dichiarata di tutela del credito e, dall'altra, avrebbe consentito, in molti casi, un'utile e sistematicamente auspicabile coincidenza tra giudice competente per il merito e giudice competente per l'esecu-

zione (si pensi ai numerosi casi di pignoramento presso terzi sulla base di decreti ingiuntivi per pagamento di fatture, per l'emissione dei quali, come è noto, è competente – anche – il giudice del luogo di residenza del creditore).

Come accennato, è poi stata (finalmente) eliminata la differenza tra le modalità di dichiarazione del terzo a seconda della tipologia di crediti pignorati, con eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo doveva essere resa in udienza e conseguente uniformazione della disciplina, che ora prevede che, in tutti i casi, la dichiarazione del terzo sia resa a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Conseguentemente, è stato modificato anche l'art. 548 c.p.c., già sostituito con Legge 24/12/12, n. 228, uniformando anche in questo caso gli effetti della mancata dichiarazione del terzo, senza più alcuna differenza connessa alle tipologie del credito pignorato.

Da ultimo, rimediando ad una evidente lacuna della precedente riforma di cui alla citata Legge n. 228/2012, è previsto che, nell'atto di pignoramento presso terzi, l'invito al terzo a prestare la dichiarazione sia accompagnato dall'avvertimento delle conseguenze derivanti, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., dalla mancata comunicazione della dichiarazione.

### 3.3.2.

L'art. 19, comma 1, lettera d), del Decreto reca la modifica di maggiore rilievo in materia di esecuzione forzata, e cioè l'introduzione, con il nuovo art. 492-bis c.p.c., della possibilità, per il creditore procedente, di richiedere all'ufficiale giudiziario di accedere mediante collegamento telematico alle

banche dati tenute da pubbliche amministrazioni o a queste comunque accessibili e di procedere quindi al pignoramento dei beni o dei crediti risultanti dai dati acquisiti, che possono riguardare anche “i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.

La possibilità è subordinata all'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo di residenza del debitore, al quale il creditore precedente deve presentare apposita istanza – soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di euro 43,00 (art.19, comma 3, lett. a del Decreto) – previsione che desta, invece, qualche perplessità, proprio alla luce degli obiettivi di semplificazione ed accelerazione dichiarati della riforma.

Si tratta di misure certamente positive e di notevole importanza per garantire l'effettività della tutela del credito e delle decisioni giudiziarie, che tuttavia presentano, allo stato, ancora dei problemi di concreta effettività, tenuto conto della necessità della determinazione delle modalità di accesso alle banche dati con decreto del Ministro della Giustizia (così l'art.155-quater disp. att. c.p.c., anch'esso introdotto con il Decreto in esame), delle possibilità degli uffici UNEP di adempiere alle nuove competenze, sia sotto il profilo delle dotazioni informatiche evidentemente necessarie, sia con riguardo al carico di lavoro derivante dalle nuove disposizioni, nonché della eccessiva macchinosità e complessità pratica di alcune di esse.

### 3.3.3.

Numerose sono, infine, le norme di dettaglio, che interven-

gono a disciplinare anche aspetti di rilevanza pratica e che, in questa sede, non possono essere esaminate compiutamente per motivi di spazio.

Tra queste, l'introduzione dell'art. 521-bis c.p.c., che detta una disciplina specifica per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, l'introduzione dell'art. 164-bis disp. att., che prevede la chiusura anticipata del processo esecutivo, quando risulta che non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo e la previsione che, nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari, la vendita all'incanto possa essere disposta soltanto allorché il giudice ritenga probabile che la vendita con tale modalità avrà luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.

Talune di queste disposizioni di contorno non mancano, tuttavia, di suscitare, ad una prima lettura, alcune perplessità.

Si pensi alla norma (art. 19, 4° comma, lett. b del Decreto) che, nel disciplinare il compenso aggiuntivo spettante all'ufficiale giudiziario nell'ipotesi di pignoramento ai sensi del nuovo art. 492-bis c.p.c., prevede che tale compenso, in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo (e quindi, tra le altre ipotesi, anche nel caso di chiusura anticipata per infruttuosità dell'esecuzione di cui al nuovo art.164-bis disp. att. c.p.c.), sia liquidato in una percentuale variabile dallo 0,5 al 2,5 per cento della somma maggiore tra il valore dei beni pignorati e il valore del credito

per cui si procede e sia posto a carico del creditore precedente, che viene quindi gravato di un ulteriore onere che, nel caso di crediti di importo rilevante, potrebbe risultare estremamente gravoso.

## 4. Novità in materia di diritto di famiglia

**4.1.** Con la legge di conversione 162/2014, il diritto di famiglia, nel quale già era stata introdotta nel settembre precedente la procedura di negoziazione assistita, sebbene non come condizione di procedibilità, vede ulteriormente ampliarsi e rafforzarsi il ruolo e la funzione dell'Avvocato in quanto non più inteso come colui che “rappresenta” la parte, ma come colui al quale viene attribuito un ruolo strategico nella risoluzione dei conflitti familiari, perché “assiste” la parte conducendola, con lealtà e correttezza, verso una conclusione non contenziosa di problematiche fondamentali della sua vita, tanto che l'intervento viene allargato anche alle ipotesi in cui vi siano figli minori.

L'art. 6 consente quindi ai coniugi, assistiti da un avvocato per parte, di concludere una “convenzione di negoziazione assistita”, cioè un accordo mediante il quale essi convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per pervenire ad una definizione delle problematiche conseguenti alla rottura dell'unità coniugale.

Ciò tuttavia richiede un vero e proprio cambio di mentalità, vuol dire abbandonare quell'identità avversativa che più ci è congeniale e che fa del conflitto e della contrapposizione il mezzo per arrivare alla “vittoria”, dove il “vinto” in questo caso è l'altro coniuge e notevoli sono i “danni collaterali” sui figli: per arrivare a questo mutamento del nostro modo di lavorare occorrerà addentrarci nella logica della colla-



borazione, partendo dalla ferma convinzione che, per la ricerca della miglior soluzione possibile, il conflitto tra genitori non si può e non si deve affrontare solo sotto il profilo legale. Da anni ormai negli studi degli avvocati familiaristi si tenta la conciliazione, la mediazione, si cerca cioè di pervenire ad un accordo che sia rispettoso anche dei diritti di coloro che non sono direttamente rappresentati, e oggi questa funzione viene ulteriormente esaltata, per cui se vogliamo restare "nel mercato" dovremo acquisire delle competenze in materia di mediazione e negoziazione.

Con la procedura di negoziazione assistita è dunque in gioco la credibilità della classe forense, in quanto solo una nostra specifica professionalità, la nostra correttezza e una trasparente collaborazione consentirà di pervenire ad una vera Alternative Dispute Resolution.

Anzitutto diventa un obbligo, non solo deontologico, avvertire il nostro Assistito (che, per l'avvocato familiarista, non è semplicemente un cliente) della possibilità di esperire la mediazione familiare, ma anche dell'importanza che i figli minori trascorrano tempi adeguati con ciascuno dei genitori, al punto che noi avvocati dobbiamo anche tentare di conciliare i coniugi (art. 6, 3° co). Per questo motivo, seppure genericamente applicabili gli art. 1337 e 1175 c.c., è comunque utile il richiamo che l'art. 9, co 2° e 4 bis L. 162/2014 fa ai principi della lealtà e della buona fede, quanto meno come esortazione ai coniugi e ammonimento a noi avvocati a comportarsi secondo correttezza e trasparenza.

**4.2.** Vediamo sommariamente quali sono le novità, rinviando gli approfondimenti ad altre sedi.

Anzitutto sorprende che, a nemmeno due anni dall'approva-

zione della legge che - recependo una modifica che la società già aveva introiettato - aveva portato alla parificazione della filiazione naturale a quella legittima, il Legislatore abbia clamorosamente lasciato fuori da questa normativa proprio i figli nati fuori dal matrimonio: non convincono i tentativi dottrinari di farli rientrare nelle disposizioni di questa legge, per cui si attende che la Corte Costituzionale, magari anche solo attraverso lo strumento della pronuncia interpretativa di rigetto, dia agli operatori quel doveroso ausilio ermeneutico per individuare quella che è l'unica interpretazione costituzionalmente orientata. Il procedimento di negoziazione assistita dagli avvocati previsto dall'art. 6 della legge in commento va quindi ad affiancare, senza sostituirli, gli istituti tradizionalmente previsti dal codice di rito e dalle leggi speciali, della separazione personale, sia consensuale che giudiziale, e del divorzio, sia a domanda congiunta che giudiziale, nonché delle procedure tendenti alla modifica delle relative statuizioni, mentre dall'11 dicembre 2014 i coniugi senza figli, ovvero con figli maggiorenni economicamente autosufficienti, hanno la possibilità, ai sensi del successivo art. 12 L. cit., di separarsi e divorziare anche senza l'assistenza di un difensore, purché il loro accordo non contenga "patti di trasferimento patrimoniale", recandosi personalmente davanti al Sindaco quale ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno di loro oppure dove è stato iscritto o trascritto il matrimonio, attraverso un procedimento che prevede un doppio accesso: una prima volta per rendere la dichiarazione di essere intenzionati a separarsi o divorziare ed una seconda volta, a non meno di trenta giorni, per

la conferma di quella volontà (al momento non vengono ritenute valide nemmeno le procure consolari per i residenti all'estero).

In quest'ultimo periodo, il Ministero dell'Interno ha emanato due circolari che dettano indicazioni ai Comuni su come concretamente operare, l'ultima delle quali, quella del 28 novembre 2014 n. 19, ha precisato che gli accordi che i coniugi senza figli possono sottoscrivere in Comune sono solo quelli che non contengono condizioni di carattere economico di alcun genere, e quindi non solo non vi possono essere ricompresi atti di trasferimento immobiliare, ma nemmeno possono contenere la previsione di assegno divorzile o di contributo al mantenimento. In questo caso l'assistenza che noi avvocati possiamo fornire, non essendovi, per definizione, figli né questioni economiche, (che tuttavia ben potrebbero essere risolte "a monte" in modo da avere una separazione o un divorzio "spoglio") è estremamente limitata e comunque è del tutto facoltativa.

Certamente più interessante per noi legali è la negoziazione assistita diretta a pervenire ad un accordo tra coniugi che, ai sensi dell'art. 5, avrà l'efficacia esecutiva e costituirà titolo per l'iscrizione ipotecaria.

L'accordo, raggiunto con l'assistenza di un avvocato per ciascuna parte, dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica: nel caso in cui non vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti oppure portatori di handicap grave, il PM, nel caso in cui non ravvisi "irregolarità" di carattere formale, lo comunicherà agli avvocati che dovranno trasmettere l'accordo al Comune in cui è stato iscritto e trascritto il matrimonio; qualora invece vi siano figli minori o equi-

parati, noi avvocati avremo dieci giorni di tempo dalla sottoscrizione per trasmettere l'accordo al PM (al momento in cui si scrive, la segreteria della Procura della Repubblica – Affari Civili, presso cui l'atto va depositato, pretende che ad effettuare il deposito sia l'avvocato personalmente di ciascuna parte o una segretaria munita di delega rilasciata da entrambi i difensori) il quale se ritiene che l'accordo risponde all'interesse del minore, lo autorizza, diversamente "lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo".

Devono ancora sciogliersi i dubbi e gli interrogativi che quest'ultima disposizione sta suscitando: avanti al Presidente non sembra prevista la comparizione personale dei coniugi, ma solo quella dei difensori e non è chiaro a che cosa e come il Presidente do-

vrebbe provvedere "senza ritardo". Per questo motivo sarebbe auspicabile che il PM, con il provvedimento che rimette il fascicolo al Presidente del Tribunale, sebbene non sia prevista alcuna motivazione, segnali la ragione per cui non ha autorizzato l'accordo in modo che in sede presidenziale vi si possa ovviare, magari senza un nuovo passaggio al PM, tanto più se verranno recepite le sue indicazioni.


L'altra soluzione che si è ipotizzata prevede che il Presidente conceda i termini per l'integrazione degli atti processuali per il mutamento del rito, da consensuale a giudiziale.

Paiono invece superabili i problemi di coordinamento con l'articolo 474 c.p.c., che prevede che le scritture private autenticate siano titoli esecutivi solo "relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute", in quanto l'accordo che infine scaturisce dalla negoziazione

non è affatto una semplice scrittura privata ma, ai sensi del 3° comma dell'art. 12, "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari": per attivarne l'efficacia esecutiva non sarà necessaria l'apposizione della formula esecutiva in quanto non rientrante nella previsione del 475 cpc, e comunque tale efficacia riguarderà tutti gli accordi, non solo economici ma anche quelli relativi ai figli o all'assegnazione della casa familiare.

I coniugi potranno persino concludere contratti o atti soggetti a trascrizione: in questo caso, al fine di procedere alla trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 5 della legge in commento, da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale. In questo contesto, perfettibile ma sostanzialmente apprezzabile, odiosa e inconcepibile è invece la sanzione da duemila a diecimila euro che l'Ufficiale di

*La legge 162/2014 è di notevole interesse per il diritto di famiglia e nel 2° co dell'art. 1284 c.c. introduce la previsione che il saggio degli interessi nel caso di mancato pagamento, ad esempio, dell'assegno di mantenimento, sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex D. Lgs. 231/2002*



Stato Civile pone a carico di quello dei difensori che abbia ritardato la trasmissione dell'accordo, da effettuarsi tramite la posta elettronica certificata (credo che questo sia l'unico motivo per cui la citata circolare 19/2014 prevede che a trasmettere l'accordo in Comune siano entrambi gli avvocati, con una inutile duplicazione di comunicazioni e documenti: certamente opportuna sarebbe la possibilità di prevedere nell'accordo che l'invio dell'accordo via pec avvenga ad opera di uno solo dei due difensori).

Comunque sia, poiché l'obiettivo è quello di pervenire ad una soluzione soddisfacente per entrambi i coniugi e la famiglia tutta, le parti ed i loro difensori non vi devono opporre ostacoli per raccogliere il parere di un esperto, sia esso psicologo o neuropsichiatra infantile, e per attuare una piena e reciproca "disclosure" degli aspetti patrimoniali, che sta alla base della cooperazione "leale e in buona fede" necessaria per risolvere in via amichevole la controversia.

**4.3.** La legge 162/2014 contiene almeno altre due norme di notevole interesse per il diritto di famiglia, applicabili a decorrere dall'11 dicembre 2014.

La prima è quella che nel 2° co dell'art. 1284 c.c. introduce la previsione che il saggio degli interessi nel caso di mancato puntuale pagamento delle obbligazioni pecuniarie, compreso quindi anche l'assegno di mantenimento, sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex D. Lgs. 231/2002, saggio che, per il semestre da luglio a dicembre 2014 compresi, era pari all'8,15% (anziché il solo 0,50% degli interessi legali dopo l'1 gennaio 2015). Si pensi al ritardo di un

mese nel pagamento di un assegno di mantenimento da euro 300 mensili nell'ambito di un giudizio di separazione o divorzio instaurato dopo l'11 dicembre scorso: il genitore in ritardo nel versamento sarà tenuto a corrispondere, su base annua, la somma di euro 324,45 mensile e non quella di euro 303,00 qualora fosse maggiorata dei soli interessi all'1% sinora previsti).

Altra innovazione di evidente e intuitiva importanza per l'avvocato che si occupi di diritto di famiglia è l'art. 155-sexies disp. att. cpc., che prevede che il Giudice, all'evidente fine di quantificare gli oneri di mantenimento, proceda all'accertamento e alla ricostruzione del patrimonio nelle controversie familiari, e dunque nelle procedure di separazione, divorzio o di affidamento di figli naturali (che di questa norma invece possono beneficiare), attraverso la ricerca telematica prevista dal nuovo art. 492-bis c.p.c., che consente di accedere a varie banche dati tra cui l'Anagrafe Tributaria, l'Archivio dei rapporti finanziari, le banche, la società Poste Italiane, le assicurazioni, il PRA, le banche dati degli enti previdenziali ed altri soggetti.

A fianco di queste apprezzabili norme coesistono tuttavia criticità e dubbi. Oltre a non essere applicabile alle coppie non sposate e a non prevedere la possibilità di essere ammessi al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, ciò che non renderà praticabile la negoziazione assistita alle coppie meno abbienti, ci si chiede se, dopo l'entrata in vigore della L. 162/2014 e vista la straordinaria valorizzazione dell'autonomia privata nel diritto di famiglia, sia ancora attuale la tradizionale qualificazione del divorzio, della separazione o dell'assegno di divorzio o di mantenimento come

diritti indisponibili, e quindi non negoziabili, o se davvero si debba cominciare a parlare di "indisponibilità attenuata": in quest'ottica si può quindi, ad esempio, essere autorizzati a pensare che gli accordi preventivi in vista del divorzio possano non essere più considerati nulli per asserito contrasto con l'art. 161 c.c. (sul punto peraltro ricordiamo la nota ordinanza del Tribunale di Torino, dott.ssa Tamagnone, del 20 aprile 2012); inoltre: che cosa ne è di tutta la problematica dell'ascolto del minore, che in questa procedura è del tutto assente? come la mettiamo nel caso in cui questo provvedimento, pur essendo titolo esecutivo e presupposto per l'iscrizione ipotecaria (e per la trascrizione dell'assegnazione della casa familiare), debba circolare nello spazio europeo ai sensi del regolamento 2203/2001 e dunque unitamente all'attestato ivi previsto? E se il PM non ritenendo di "autorizzare" l'accordo (anche se vi è da chiedersi chi ha visto mai che un PM, al di fuori di un'autorizzazione endoprocedurale, abbia poteri decisori ...), lo rinviasse puramente e semplicemente al Presidente, questi che cosa farà?

Come si diceva all'inizio, è troppo presto per giudicare, certo è che noi dobbiamo guardare a questa rivoluzione come ad una nostra grande opportunità, per cui non ostacoliamola ma diffondiamola, con lealtà e correttezza, sapendo che se non ci adoperiamo lealmente prima, sarà il Giudice ad entrare nella vita dei nostri Assistiti dettando condizioni, tempi e modi in forza di quegli amplissimi poteri di accertamento del patrimonio e di valutazione della qualità della relazioni personali e genitoriali che la legge gli attribuisce.

# Lette o raccontate

di Franco GRANDE STEVENS

## MASSIME DI SAGGEZZA DA CONFUCIO

Il saggio subisce tre cambiamenti:  
guardandolo da lontano appare austero,  
avvicinandolo è affabile,  
ascoltandolo parlare risulta fermo e sicuro

Il saggio è fermo ma non ostinato

Il saggio si preoccupa per le sue incapacità,  
non si preoccupa di essere apprezzato dagli altri

Il saggio non è uno strumento

Il saggio attira l'amicizia con la cultura;  
con amicizia sostiene la carità

Il saggio progredisce verso l'alto;  
l'uomo volgare regredisce verso il basso

Il saggio cerca in se stesso,  
l'uomo volgare cerca negli altri

Solo i più saggi e i più stupidi  
non cambiano

Il saggio detesta l'idea di morire  
senza aver vissuto in accordo  
con la sua reputazione

## note

Tra gli splendidi affreschi che ornano quel capolavoro che è la Chiesa di San Fiorenzo di Bastia di Mondovì, troviamo la riproduzione del Giudizio Finale.

Ci valga da monito: nelle fauci di Satana, ritratto in fattezze disumane, divoratore dei peggiori peccatori, vi sono proprio le figure di "procuratori" (i magistrati odierni) ed "avvocati"!







### LA PAROLA AI LETTORI a cura di Daniela Stalla

*Pubblichiamo una interessante riflessione sulla crisi degli studi legali e sul ruolo dell'avvocato a confronto con il cambiamento sociale e con le nuove istanze, anche di diversa regolamentazione giuridica, affermate dalla società. Siamo pronti ad affrontare il cambiamento che, volenti o nolenti, ci sta coinvolgendo tutti? E, se lo siamo, quali sono le caratteristiche dell'avvocato "nuovo"?*

*Indirizzate le vostre lettere a [segreteria@ordineavvocatitorino.it](mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it)*

# Il mestiere di Avvocato al tempo della crisi

## Nuovi bisogni e nuove prospettive

di Francesco CATERINA

L'attuale crisi degli studi legali, conseguenza della mancanza di liquidità dei soggetti debitori e della forte pressione fiscale aggravata dagli obblighi contributivi, coincide con una fase storica della società civile italiana attraversata da movimenti e spinte impetuose volte all'affermarsi di nuovi sviluppi e trasformazioni giuridiche radicali.

La società civile sempre più appare orientata al formarsi di una "democrazia partecipativa" che consenta l'emergere di un certo numero di diritti "dal basso" non più ritenuti delegabili nelle forme della "democrazia rappresentativa" atteso il distacco della popolazione dai "politici" nelle istituzioni attuali. Nella società civile si agitano temi di vitale importanza sotto il profilo dei diritti e dell'ordinamento giuridico.

Temi *de iure condendo* come il "reddito di cittadinanza" che, con tutte le perplessità insite, potrebbe consentire una possibilità di vivere meglio sul territorio e, con i giusti condizionamenti, far emergere le capacità e i meriti individuali e collettivi. Temi di diritti da estendere a tutela e salvaguardia dei "beni comuni" onde assicurarne la giusta fruizione collettiva (riformulare l'art. 810 del codice civile prevedendo una nuova categoria giuridica oltre a quelle

dei beni pubblici e dei beni privati). Temi che richiedono una nuova e più aggiornata visione dei diritti civili compreso il diritto del lavoro ormai superato e disancorato rispetto ai principi economici di valore e di distribuzione nell'economia fordista. Agitata da tali problemi e sollecitata dai correlativi bisogni, la società civile italiana assiste impotente alla chiusura degli studi legali e vede molti avvocati impossibilitati a restare competitivamente sul mercato.

Orbene, ci si domanda quali e quanti studi legali, tartassati e a rischio di essere gettati sul lastrico, siano oggi disposti a farsi carico seriamente delle istanze della società civile volta a proporre e veder tutelati, una volta che siano riconosciuti, i nuovi diritti di vitale importanza, ma di scarso ritorno economico sotto il profilo della loro affermazione giuridiale.

Se il mestiere dell'avvocato è (e deve continuare ad esserlo!) quello di tutelare in ogni sede il diritto alla libertà, l'invulnerabilità e l'effettività della difesa del cittadino, oltre ad assicurare nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio, questo mestiere, come risorsa sociale, non può vedersi rarefatto e reso impotente di fronte alla trasformazione dell'ordinamento giuridico per il dilagare dei nuovi bisogni direttamente affermati dalla società civile.



# Franco Giordano

di Adriano LESCA

**C**onobbi Franco Giordano verso la fine degli anni settanta.

Era l'epoca dell'Unità sindacale per cui, pur essendo avvocati di riferimento di due diverse organizzazioni, collaboravamo nella gestione giudiziale delle vertenze.

Fui immediatamente colpito dalla forte personalità di Franco e nacque un'amicizia professionale che durò fino alla fine.

Anche quando le organizzazioni sindacali si separarono e nacquero fra di esse contrasti, anche duri, la nostra amicizia e la nostra collaborazione sul piano professionale non vennero mai meno.

Mi è difficile ricordare questioni giuridiche di una certa rilevanza che non abbiamo esaminato assieme.

Franco Giordano era un grande sportivo, nel senso dello sport praticato, continuò a giocare a calcio anche superata la settantina.

Aveva un forte spirito agonistico e i valori più nobili dello sport riversava nella vita e nella professione.

Ogni causa era per lui la più importante e vi si dedicava totalmente, vivendola peraltro come una tenzone sportiva e quindi senza mai tentare di ottenere il consenso con valutazioni moralistiche o politiche. Per lui il diritto era il rispetto delle regole, e si infuriava quando riteneva che una sentenza le avesse violate.

La caratteristica che più colpiva in lui era la prontezza del pensiero.

Trovava una risposta immediata a qualsiasi eccezione o difesa avversaria in virtù di una capacità di ragionamento fulminea che trovava successivamente conferma nell'approfondimento giuridico, approfondimento che curava con grandissima competenza e forte impegno.

La sua prontezza si manifestava anche nell'individuare il punto debole di ogni tipo di atto, si trattasse di un contratto o di uno scritto difensivo avversario.

Un'altra sua caratteristica era la mancanza di timore reverenziale. Senza superare mai i limiti della cortesia e dell'educazione, diceva quello che pensava in modo schietto, spesso accompagnato da una certa ironia, tanto ai magistrati quanto ai colleghi.

Franco Giordano non era certo modesto, ma, come



non ebbe mai un atteggiamento reverenziale verso giudici, avvocati o professori, quale che fosse l'importanza che essi attribuivano a sé stessi, non ebbe mai un atteggiamento di superbia o sufficienza nei confronti dei colleghi più giovani o di quelli meno preparati nella materia che padroneggiava in modo insuperabile, il diritto del lavoro.

Anzi, non approfittava di eventuali errori commessi dai colleghi giovani a causa della loro inesperienza, mentre, al contrario, non perdonava nulla agli avversari che si proponevano in modo presuntuoso o protervo.

Non a caso godeva della stima di tutti i colleghi giuslavoristi, soprattutto di quelli che con più frequenza difendevano le sue controparti, cioè i datori di lavoro, avendo egli sempre solo difeso i lavoratori dipendenti.

Era uno spirito libero e completo, infatti, oltre allo sport ed al diritto, la sua grande passione era la musica classica, suonava il pianoforte e si diletta a comporre pezzi per lo strumento.

Vorrei dire che la sua fu una figura eccezionale nel mondo forense, ma non avrebbe lui stesso gradito una definizione di sé così enfatica, mi limito quindi a ricordarne la grande originalità oltre che il legame personale.

# Stefano Pagliassotti

di Sabrina VOIGTLANDER e Antonella CATALDO

**S**e purtroppo ci ritroviamo a scrivere qualcosa in queste ultime pagine della nostra rivista è perché abbiamo perso una persona a noi cara, un amico oltre che un Collega. E indubbiamente non è un momento piacevole e non si trovano le parole adatte. Non pensavo, nessuno poteva immaginare, che Stefano ci avrebbe lasciati così presto.

Io ricordo Stefano non solo come un Collega con il quale dividevo l'ufficio, ma soprattutto come un amico con il quale dividevo momenti più o meno belli, ma anche paure e dubbi per una professione che avevamo scelto con amore e che ci stava regalando, troppo spesso, solo pensieri.

Stefano era di poche parole e forse non tutti i Colleghi lo ricorderanno perché non amava andare in Tribunale se non per il tempo strettamente necessario agli impegni lavorativi. Preferiva starsene in ufficio a studiare, a leggere e documentarsi. E questo arricchiva Stefano perché con lui ci si poteva sempre confrontare sulle mille questioni in cui ci si imbatte nel nostro lavoro.

Ma soprattutto Stefano era un amico con il cuore grande; qualcuno che ti sorrideva con gli occhi e con l'anima e io così lo voglio ricordare.

